

REPUBBLICA ITALIANA

**BOLLETTINO**  **UFFICIALE**  
**DELLA REGIONE PUGLIA**

Anno XXXVIII

BARI, 23 MAGGIO 2007

N. 76



*Sede Presidenza Giunta Regionale*

*Deliberazioni del Consiglio e della Giunta*

## **Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si pubblica con frequenza infrasettimanale ed è diviso in due parti.**

### ***Nella parte I sono pubblicati:***

- a) sentenze ed ordinanze della Corte Costituzionale riguardanti leggi della Regione Puglia;
- b) ricorsi e sentenze di Organi giurisdizionali che prevedono un coinvolgimento della Regione Puglia;
- c) leggi e regolamenti regionali;
- d) deliberazioni del Consiglio Regionale riguardanti la convalida degli eletti;
- e) atti e circolari aventi rilevanza esterna;
- f) comunicati ufficiali emanati dal Presidente della Regione e dal Presidente del Consiglio Regionale;
- g) atti relativi all'elezione dell'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea, della Giunta regionale, delle Commissioni permanenti e loro eventuali dimissioni;
- h) deliberazioni, atti e provvedimenti generali attuativi delle direttive ed applicativi dei regolamenti della Comunità Europea;
- i) disegni di legge ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 19/97;
- j) lo Statuto regionale e le sue modificazioni;
- k) richieste di referendum con relativi risultati;
- l) piano di sviluppo regionale con aggiornamenti o modifiche.

### ***Nella parte II sono pubblicati:***

- a) decreti ed ordinanze del Presidente della Giunta regionale;
- b) deliberazioni della Giunta regionale;
- c) determinazioni dirigenziali;
- d) decreti ed ordinanze del Presidente della Giunta regionale in veste di Commissario delegato;
- e) atti del Difensore Civico regionale come previsto da norme regionali o su disposizioni del Presidente o della Giunta;
- f) atti degli Enti Locali;
- g) deliberazioni del Consiglio Regionale;
- h) statuti di enti locali;
- i) concorsi;
- j) avvisi di gara;
- k) annunci legali;
- l) avvisi;
- m) rettifiche;
- n) atti di organi non regionali, di altri enti o amministrazioni, aventi particolare rilievo e la cui pubblicazione non è prescritta.

## **INSERZIONI**

Gli atti da pubblicare devono essere inviati almeno 3 giorni prima della scadenza del termine utile per la pubblicazione alla Direzione del Bollettino Ufficiale - Lungomare N. Sauro, 33 - 70121 Bari.

Il testo originale su carta da bollo da € 14,62 salvo esenzioni di legge, deve essere corredato da 1 copia in carta uso bollo, dall'attestazione del versamento della tassa di pubblicazione prevista e da 1 copia in formato elettronico firmata con procedura digitale.

L'importo della tassa di pubblicazione è di € 154,94 oltre IVA al 20% (importo totale € 185,93) per ogni inserzione il cui contenuto non sia superiore, nel testo, a quattro cartelle dattiloscritte pari a 100 righe per 60 battute (o frazione) e di € 11,36 oltre IVA (importo totale € 13,63) per ogni ulteriore cartella dattiloscritta di 25 righe per 50 battute (o frazione).

Il versamento deve essere effettuato sul c/c/p n. **60225323** intestato a **Regione Puglia - Tasse, Tributi e Proventi regionali - Codice 3119**.

Non si darà corso alla pubblicazione senza la predetta documentazione.

## **ABBONAMENTI**

L'abbonamento, esclusivamente annuo, è di € 134,28 da versare su c/c/p n. **60225323** intestato a **Regione Puglia - Tasse, Tributi e Proventi regionali - Codice 3119**.

I versamenti effettuati entro il 15° giorno di ogni mese avranno validità dal 1° giorno del mese successivo, mentre i versamenti effettuati dopo il 15° giorno e comunque entro il 3° giorno di ogni mese avranno validità dal 15° giorno del mese successivo.

**Costo singola copia € 1,34.**

**Il Bollettino Ufficiale è in vendita presso:**

**Libreria Piazza - Piazza Vittoria, 4 - Brindisi;**

**Libreria Patierno Antonio - Via Dante, 21 - Foggia.**

**SOMMARIO**

*“Avviso per i redattori e per gli Enti:*

*Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si attiene alle regole della Legge 150/2000 per la semplificazione del linguaggio e per la facilitazione dell'accesso dei cittadini alla comprensione degli atti della Pubblica Amministrazione. Tutti i redattori e gli Enti inserzionisti sono tenuti ad evitare sigle, acronimi, abbreviazioni, almeno nei titoli di testa dei provvedimenti”.*

## PARTE SECONDA

***Deliberazioni del Consiglio e della Giunta***

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 15 maggio 2007, n. 580

**Legge regionale n. 37/85 e successive modifiche ed integrazioni – Piano Regionale delle Attività Estrattive (P.R.A.E.). Approvazione definitiva.**

Pag. 8568

PARTE SECONDA

---

*Deliberazioni del Consiglio e della Giunta*

---

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 15 maggio 2007, n. 580

**Legge regionale n. 37/85 e successive modifiche ed integrazioni – Piano Regionale delle Attività Estrattive (P.R.A.E.). Approvazione definitiva.**

L'Assessore all'ECOLOGIA Prof. Michele LOSAPPIO, di concerto con l'Assessore all'Urbanistica, Assetto del Territorio ed E.R.P. Prof.ssa Angela BARBANENTE, sulla base dell'istruttoria espletata dal Settore Attività Estrattive, dal Settore Urbanistico e dal Settore Ecologia, e confermata dai Dirigenti dei Settori Ecologia, Urbanistica e dirigente incaricato con D.G.R. 27/2006, riferisce quanto segue:

## 1.0 PREMESSE

La L.R. 37/85, Titolo V, art. 31 prevede la redazione del Piano Regionale delle Attività Estrattive (P.R.A.E.) .

Il Piano Regionale per l'Attività Estrattiva (P.R.A.E.), elaborato dalla G.E.O S.p.a di Bari, giusta incarico ricevuto con Deliberazione di G.R. n. 11015 del 20/12/1986, rappresenta lo strumento, a scala regionale, di pianificazione del settore estrattivo previsto dalla L.R. 37/85.

*Con Deliberazione n. 1744 dell'11.12.2000 pubblicata sul B.U.R.P. del 29/03/2001 n. 50 suppl. la G.R. ha adottato il P.R.A.E. con le modifiche apportate dal Settore Attività Estrattive (ex Ufficio Minerario Regionale).*

*Tali modifiche hanno comportato un incremento dei Bacini estrattivi in termini numerici, divenuti n. 163 a fronte di n. 100 individuati in fase di elaborazione del PRAE consegnato in data 1991 da parte della Società G.E.O. S.p.a. incaricata della redazione.*

*Conseguentemente la superficie interessata dai Bacini estratti è risultata pari a Ha 49.449 rispetto al valore di Ha 29.102 corrispondente alla elaborazione G.E.O. S.p.a.*

La avvenuta adozione del P.R.A.E. è stata pubblicizzata nei modi di legge, a mezzo pubblicazione sul B.U.R.P. n. 50 Suppl. del 29 marzo 2001.

Ai sensi dell'art. 33 della L.R. 37/85, nel termine perentorio di gg. 60 dalla pubblicazione, privati ed Enti pubblici potevano presentare osservazioni e proposte di modifica.

Nei termini stabiliti il suddetto PRAE è stato oggetto di osservazioni, da parte di soggetti privati, Enti Pubblici e/o Associazioni di categoria.

Con Deliberazione n. 824 del 13 giugno 2006 recante ad oggetto: << L.R. 37/85 e succ. mod. e int. – APPROVAZIONE PIANO REGIONALE DELLE ATTIVITA' ESTRATTIVE (P.R.A.E.)>> la Giunta Regionale, ad esito delle valutazioni operate dai competenti Settori dell'Am.ne relativamente agli aspetti paesaggistici ed ambientali, stante la sopraggiunta approvazione del Piano Urbanistico Territoriale Tematico per il Paesaggio ( delibera G.R. n. 1748 del 15 dicembre 2000 ) e l'interessamento di aree comprese nei siti della rete di Natura 2000 Bacini, ha testualmente deliberato quanto segue:

...Omissis.....

- 1) di approvare, a norma dell'art. 33 della L.R. 37/85, il Piano Regionale delle Attività Estrattive (P.R.A.E.) con l'accoglimento e/o la reiezione delle osservazioni presentate secondo le valutazioni riportate al punto 2.0 della relazione che qui, per economia espositiva, debbono intendersi

integralmente trascritte; con le valutazioni di carattere ambientale e paesaggistico riportate ai punti 3.0 e 4.0, (qui in toto richiamate e fatte proprie); con le modifiche e integrazioni alle N.T.A. e al Regolamento, di cui al punto 5.0 della relazione e in conformità ai stessi testi allegati e parti integranti del presente provvedimento;

- 2) di approvare la cartografia, depositata in originale presso il Settore Attività Estrattive, e composta come riportato al punto 4.0 della relazione che integra e definisce compiutamente i bacini di estrazione del P.R.A.E. come rivenienti dal presente provvedimento;
- 3) di dare atto che il P.R.A.E. si compone della documentazione richiamata nella deliberazione G.R. n. 1744/00, delle N.T.A. e Regolamento come modificati e/o integrati con il presente provvedimento e degli elaborati cartografici come riportati rispettivamente in relazione ai punti 5.0 e 4.0;
- 5) di trasmettere il PRAE come sopra costituito all'Autorità di Bacino della Puglia per il parere di competenza ;
- 6) di trasmettere ai sensi e per gli effetti dell'art. 44 dello Statuto della Regione Puglia alle competenti Commissioni Consiliari Permanenti il presente provvedimento per l'acquisizione del parere richiesto dal comma 2 dello stesso art. 44;
- 4) di riservarsi l'approvazione definitiva del P.R.A.E. come sopra costituito, ad esito degli adempimenti previsti dai precedenti punti 5) e 6). ""

In ordine agli adempimenti richiamati nella deliberazione di G.R. n. 824/2006 sono stati acquisiti i seguenti pareri:

**A) parere favorevole della V Commissione Consiliare Permanente .** Decisione n. 22 del 18 luglio 2006 sulla Deliberazione di G.R. n. 824/2006, Il parere favorevole è reso con le seguenti proposte di modifica (testualmente) :

"" a) A pag. 45 della DGR 824/2006, al secondo capoverso si cancella quanto segue *"previo comunque disposizione di strumenti di pianificazione paesaggistica sott'ordinata, (art. 2.04 delle N.T.A. del P.U.T.T./P nel rispetto delle complessive norme di tutela dello stesso P.U.T.T./P"*.

b) A pagina 45 si cancellano altresì il quarto, il quinto e sesto capoverso, ovvero *"Fino all'entrata in vigore dei Piani Sott'ordinati valgono comunque le norme del P.U.T.T./P che precludono del tutto la realizzazione di nuove cave in A.T.E. di tipo < C >"*.

Ciò stante si rileva attualmente (attesa la pressoché totale assenza di pianificazione paesaggistica sott'ordinata) contrasto alla localizzazione dei bacini previsti dal P.R.A.E. con le N.T.A. del PUTT/P che precludono del tutto, negli ATE di tipo "C" la realizzazione di nuove cave per quanto innanzi rilevato.

Per quanto attiene invece all'ampliamento di cave esistenti legalmente in esercizio e/o la riattivazione di cave dimesse, ancorché ricadenti in ATE di

tipo "C", le NTA del PUTT/P consentono il possibile rilascio dell'autorizzazione paesaggistica da parte della G.R. (PRG non adeguato al PUTT/P o strumento di secondo livello vigente).

c) A pagina 48 della Delibera G.R. n. 824/2006 al punto 3.2.6.3, al primo capoverso si cancella quanto segue "...e previa redazione di strumentazione sott'ordinata di cui all'art. 2.05 delle NTA del PUTT/P".

d) A pagina 65 della Delibera G.R. n. 824/2006 al capoverso 5.0 Modifiche alle NTA, al comma 3 dopo le parole: "con scadenza della prosecuzione" aggiungere: " a sei mesi dalla pubblicazione sul BURP del Piano approvato".

e) All'art. 4 quinquies pagina 7 delle norme di attuazione di cui alla Delibera di G.R. 824/2006, il primo comma del punto c) viene così riformulato: "Nei bacini ricadenti in ATE di tipo "C" sono consentiti, previa autorizzazione paesaggistica, l'ampliamento di attività esistenti legalmente in esercizio e/o la riattivazione di cave dimesse; sono consentite altresì nuove attività estrattive solo se connesse al reperimento di materiali sia di inderogabile necessità (cave di prestito connesse alla realizzazione di rilevanti opere pubbliche) sia di difficile reperibilità (pietra ornamentale da taglio, inerti silicei, inerti alluvionali, argille)".

f) All'art.6 delle norme di attuazione di cui alla Delibera di G.R. n. 824/2006 si aggiunge quanto segue: "4) in caso di esito positivo della ricerca, ove sia stata accertata la presenza di un giacimento convenientemente sfruttabile di materiale di difficile reperibilità e di elevata consistenza, previa richiesta del ricercatore, il Settore Estrattivo Regionale, nel rispetto delle norme di tutela ambientale, paesaggistica e idrogeologica, può attivare le procedure di modifica del PRAE per l'inserimento di un nuovo bacino. L'individuazione del nuovo bacino equivale ad adozione di variante al PRAE, che segue l'ulteriore iter approvativi di cui all'art. 33 della l.r. 37/85".

g) All'art. 22 delle norme di attuazione di cui alla delibera di G.R. n. 824/2006 dopo il punto 5 si aggiunge quanto segue: "5bis) per le sole cave di materiali di difficile reperibilità in esercizio, ricadenti all'esterno delle perimetrazioni dei piani di bacino, ove a seguito di ricerca autorizzata dalla Regione secondo le procedure di cui alla l.r. 37/85 e le modalità di cui all'art. 6 –punto 2 delle NTA, a richiesta del titolare della cava, il Settore Estrattivo Regionale, nel rispetto delle norme di tutela ambientale, paesaggistica ed idrogeologica e in assenza di vincoli ostativi all'esercizio dell'attività, può attivare le procedure di modifica del PRAE per l'inserimento della cava in esercizio in un nuovo bacino.

Per l'attivazione delle procedure di modifica del PRAE, il titolare della cava, deve fornire la più idonea e completa documentazione che dimostri la convenienza dello sfruttamento del giacimento. L'individuazione del nuovo bacino equivale ad adozione di variante al PRAE, che segue l'iter approvativi di cui all'art. 33 della l.r. 37/85".

h) All'art. 23 delle NTA di cui alla Delibera di GR n. 824/2006, al comma 1, le parole "sino al 31.12.2006" sono sostituite dalle seguenti "per 180 giorni a far data dalla pubblicazione sul BURP del piano approvato".

i) L'ultimo periodo del comma 1 dell'art. 23 delle norme di attuazione di cui, alla delibera di GR n. 824/2006, è modificato come segue: *"Per l'attività estrattiva, come innanzi autorizzata, la prosecuzione dell'attività oltre il suddetto periodo di tempo, è subordinato alla richiesta di proroga ai sensi dell'art. 14 della l.r. 37/85 e con le procedure di cui al precedente art. 22"*.

**B) Deliberazione del Comitato Istituzionale dell' Autorità di Bacino della Puglia, n. 267 del 28.09.2006** con la quale il Comitato delibera:

**a) di esprimere *parere favorevole* di compatibilità del PRAE approvato con la Deliberazione n. 824/2006, con le NTA e le cartografie e del PAI, subordinando comunque tale esito all'attuazione delle modifiche delle NTA e del Regolamento del PRAE, come nel dettaglio proposte al cap. 7 della "relazione generale e di parere" prodotta dal gruppo di lavoro preposto all'istruttoria, che di seguito si riporta integralmente:**

**a) modifiche ed integrazioni alle NTA del PRAE**

- a.1: inserimento dell'art. 4 sexies: "Bacini ricadenti nelle aree perimetrare dal PAI dell'Autorità di Bacino della Puglia";
- a.2: modifiche all'art. 6: "Autorizzazione e concessione";
- a.3: inserimento dell'art. 12 bis: "Sistemi di pre-allertamento, allarme e monitoraggio";
- a.4: modifiche all'art. 15: "Tutela delle acque nelle cave di pianura e fondo valle";
- a.5: modifiche all'art. 22: "Prescrizioni per le cave attive, ricadenti all'interno e/o all'esterno della perimetrazione dei bacini estrattivi, che hanno ottenuto formale provvedimento regionale";
- a.6: modifiche all'art. 23: "Prescrizioni per le cave attive, ricadenti al di fuori e/o all'interno della perimetrazione dei bacini, in attesa del formale provvedimento regionale";
- a.7: modifiche all'art. 26: "Prescrizioni per le richieste di coltivazione in corso di istruttoria".

**b) modifiche ed integrazioni al Regolamento del PRAE**

- b.1: modifiche all'art. 1: "Il progetto";
- b.2: modifiche all'art. 7: "I Piani di Bacino";
- b.3: modifiche all'art. 8: "I Piani particolareggiati";
- b.4: modifiche all'art. 12: "Riutilizzo delle aree di cava".

Nello specifico:

- a.1: inserimento dell'art. 4 sexies nelle NTA del PRAE "Bacini ricadenti



**nelle aree perimetrate dal PAI dell'Autorità di Bacino della Puglia"**

- 1) *Ai sensi dell'art. 30 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano di Bacino stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI) dell'Autorità di Bacino della Puglia, approvato dal Comitato Istituzionale il 30/11/2005, nelle aree a pericolosità idraulica e geomorfologica individuate nelle cartografie del PAI, l'attività estrattiva è consentita a condizione che non aumenti la pericolosità delle aree interessate. In tutti questi casi l'Autorità di Bacino della Puglia esprime parere vincolante sulla compatibilità dell'attività estrattiva, in rapporto agli interventi di messa in sicurezza previsti dal PAI, verificando nello specifico che la stessa attività estrattiva non comporti un aumento della pericolosità alle aree da questa interessata.*
- 2) *Il parere di compatibilità di cui al comma 1) del presente articolo, per i piani di bacino redatti in attuazione del Piano Regionale delle Attività Estrattive (PRAE) è rilasciato dall'Autorità di Bacino della Puglia sulla base dei risultati di uno specifico studio di tipo idrologico-idraulico e/o geomorfologico, geologico e geotecnico, redatto in funzione del tipo e del grado di pericolosità esistente, che dimostri il mancato aumento delle condizioni di pericolosità per le aree interessate. Lo studio dovrà essere prodotto dagli Enti e/o dalle Ditte preposte alla redazione dei Piani di Bacino.*
- 3) *Quando il piano di bacino e/o la singola attività estrattiva interessi anche parzialmente aree a pericolosità idraulica, fermo restando l'applicazione delle disposizioni contenute nei Titoli II, IV, V e VI delle NTA del PAI, lo studio di compatibilità richiesto ai fini del rilascio del parere di cui al comma 1 del presente articolo, dovrà essere di tipo idrologico ed idraulico, e dovrà analizzare compiutamente gli effetti degli interventi previsti sul regime idraulico anche a monte e a valle dell'area interessata.*
- 4) *Quando il piano di bacino e/o la singola attività estrattiva interessi anche parzialmente aree pericolosità geomorfologica, fermo restando l'applicazione delle disposizioni contenute nei Titoli III, IV, V e VI delle NTA del PAI, lo studio di compatibilità richiesto ai fini del rilascio del parere di cui al comma 1 del presente articolo, dovrà essere di tipo geomorfologico, geologico e geotecnico, e dovrà analizzare compiutamente gli effetti degli interventi previsti sulla stabilità dell'area interessata.*
- 5) *Per quanto attiene il deflusso delle acque superficiali, il PAI dell'Autorità di Bacino della Puglia individua il reticolo idrografico come l'insieme delle linee di impluvio e dei corsi d'acqua presenti all'interno di un bacino*

*idrografico, nonché l'insieme degli alvei fluviali in modellamento attivo e delle aree golenali. In tali aree, ai sensi dell'art 6 delle NTA del PAI, al fine della salvaguardia dei corsi d'acqua, della limitazione del rischio idraulico e per consentire il libero deflusso delle acque, non è consentito lo svolgimento di attività estrattive.*

- 6) Quando l'alveo fluviale in modellamento attivo e le aree golenali non sono arealmente individuati nella cartografia del PAI dell'Autorità di Bacino della Puglia e le condizioni morfologiche non ne consentano la loro individuazione, l'attività estrattiva non è consentita per una porzione di terreno a distanza planimetrica, sia in destra che in sinistra dell'asse del corso d'acqua, non inferiore a 75 m.*
- 7) Ai fini della tutela e dell'adeguamento dell'assetto complessivo della rete idrografica, il PAI dell'Autorità di Bacino della Puglia individua le fasce di pertinenza fluviale. All'interno delle fasce di pertinenza fluviale è consentito lo svolgimento delle attività estrattive, a condizione che sia preventivamente verificata la sussistenza delle condizioni di sicurezza idraulica, come definita all'art. 36 delle NTA del PAI, sulla base di uno studio di compatibilità idrologica ed idraulica, subordinato al parere favorevole dell'Autorità di Bacino della Puglia.*
- 8) Nelle aree interessate dai tratti di testata del reticolo idrografico o da impluvi e corsi d'acqua che sottendono bacini idrografici di limitata estensione ai fini della configurazione della pericolosità/rischio idraulico, l'attività estrattiva può essere comunque consentita, sempre che non risulti vietata dalle previsioni di altri strumenti di pianificazione territoriale o settoriale. Tale consenso dovrà, ad ogni modo, essere avvalorato dai risultati di specifici studi di compatibilità idrologica ed idraulica, soggetti al parere vincolante dell'Autorità di Bacino della Puglia, che dovranno dimostrare l'assenza di condizioni di pericolosità/rischio idraulico nelle aree interessate e in quelle contermini.*
- 9) In via eccezionale, può essere consentita l'asportazione di materiale inerte nelle zone della regione fluviale, previo parere vincolante dell'Autorità di Bacino della Puglia, sempre che uno studio di compatibilità idrologica ed idraulica dimostri: i) il mantenimento e/o il miglioramento delle condizioni di drenaggio delle aree di deflusso; ii) l'assenza di interazioni negative con l'assetto delle opere idrauliche presenti e di modificazioni indotte direttamente o indirettamente sulla morfologia del corso d'acqua e sulle condizioni di deflusso delle piene più gravose; iii) l'assenza di interferenze negative con il regime delle acque sotterranee.*

- 10) *Ai sensi dell'Art. 30 comma 2 delle NTA del PAI dell'Autorità di Bacino della Puglia, sono consentiti, previa autorizzazione dall'Autorità Idraulica competente che si impegna a fornirne comunicazione all'Autorità di Bacino: i) le asportazioni, quando non possibile la sola movimentazione, di materiali litoidi per volume inferiore ai 5.000 m<sup>3</sup>, costituenti attività di manutenzione finalizzata alla conservazione della sezione utile di deflusso ed al mantenimento dell'efficienza delle opere e delle infrastrutture, da inserire nei programmi di intervento ai sensi dell'art. 21 della L. 183/1989; ii) le asportazioni di materiali litoidi dai bacini lacuali regolati da opere di sbarramento idraulico per il mantenimento dell'efficienza delle opere di presa e dei canali di scarico per volume inferiore ai 5.000 m<sup>3</sup>.*
- 11) *Le infrastrutture di supporto all'attività di cava, la viabilità, gli insediamenti industriali e produttivi connessi all'attività estrattiva, i servizi, le aree di allocazione di materiali di scarto e residui dell'attività estrattiva ed ogni altro manufatto connesso alla gestione delle cave, quando ricadenti anche parzialmente nelle aree perimetrare dal PAI o che interferiscono con il reticolo idrografico e le fasce di pertinenza fluviale, sono assoggettate alle NTA del PAI. In particolare: i) per le opere ricadenti in aree a pericolosità idraulica o interferenti con reticolo idrografico e le fasce di pertinenza fluviale, trovano applicazione le norme del Titolo II, IV, V e VI delle NTA del PAI; ii) per le opere ricadenti in aree a pericolosità geomorfologia trovano applicazione le norme del Titolo III, IV, V e VI delle NTA del PAI.*
- 12) *Ai fini del raggiungimento degli obiettivi di compatibilità con il PAI, nella individuazione delle possibili modalità di recupero e/o sistemazione delle aree di cava, ricadenti anche parzialmente nelle aree perimetrare dal PAI o che interferiscono con il reticolo idrografico e le fasce di pertinenza fluviale, ai fini dell'autorizzazione alle attività estrattive, dovranno essere prioritariamente considerate quelle soluzioni di destinazione finale che comportino una mitigazione della pericolosità idraulica e/o geomorfologica delle aree interessate.*

**a.2: modifiche all'art. 6 delle NTA del PRAE ("Autorizzazione e concessione")**

- Comma 2), dopo il primo capoverso, inserire la seguente frase: *"Tale ricerca non è ammessa nelle aree perimetrare ad alta pericolosità idraulica (A.P.), a pericolosità geomorfologica molto elevata (P.G.3) nonché in aree che interferiscono con il reticolo idrografico, come*

*individuare dal PAI dell'Autorità di Bacino della Puglia".*

- comma 2), secondo capoverso: dopo la parola idro-geologica, inserire le parole "idraulica e geomorfologica".

**a.3: inserimento dell'art. 12 bis nelle NTA del PRAE: "Sistemi di pre-allertamento, allarme e monitoraggio"**

*"Le attività estrattive ubicate anche parzialmente in aree ad alta pericolosità idraulica (A.P.), a media pericolosità idraulica (M.P.), a pericolosità geomorfologica molto elevata (P.G.3) nonché interferenti con il reticolo idrografico, come individuate dal PAI dell'Autorità di Bacino della Puglia, dovranno essere dotate di idonei sistemi di pre-allertamento, allarme e monitoraggio ai fini della prevenzione del rischio in conseguenza del verificarsi di eventi di natura idrogeologica potenzialmente pericolosi".*

*."*

**a.4: modifiche all'art. 15 delle NTA del PRAE: "Tutela delle acque nelle cave di pianura e fondo valle"**

L'articolo è sostituito con la seguente dicitura: *"Nelle cave è fatto divieto di mettere a giorno la superficie della falda freatica. La profondità delle cave a fossa in pianura deve mantenersi almeno a 1,5 metri al di sopra del massimo livello della falda freatica".*

**a.5: modifiche all'art. 22 delle NTA del PRAE: "prescrizioni per le cave attive, ricadenti all'interno e/o all'esterno della perimetrazione dei bacini estrattivi, che hanno ottenuto formale provvedimento regionale"**

- comma 3), rigo 4, dopo la parola paesaggistica, inserire le parole: "idraulica, geomorfologica".
- comma 4), rigo 3, dopo la parola paesaggistica, inserire le parole: "idraulica, geomorfologica".
- inserire il comma 5 bis): *"Il rinnovo di cui al comma precedente non può essere concesso per le aree perimetrate ad alta pericolosità idraulica (A.P.), a pericolosità geomorfologica molto elevata (P.G.3) e per le aree che interferiscono con il reticolo idrografico, come individuate dal PAI dell'Autorità di Bacino della Puglia".*

- inserire il comma 10 bis: *“L’autorizzazione agli interventi di ampliamento delle attività estrattive, nonché il rinnovo o la proroga dell’autorizzazione o della concessione alla attività estrattiva, ove l’attività ricada anche parzialmente in aree perimetrata a pericolosità idraulica/geomorfologica o che interferiscono con il reticolo idrografico o con le fasce di pertinenza fluviale, come individuate dal PAI dell’Autorità di Bacino della Puglia, quando non vietate ai sensi del comma 5 bis del presente articolo, sono subordinate al parere favorevole dell’Autorità di Bacino della Puglia, previa redazione di uno studio di compatibilità idrologica ed idraulica e/o geomorfologica, geologica e geotecnica, che analizzi le condizioni di pericolosità idraulica e/o geomorfologica dell’area interessata, ai sensi delle NTA del PAI”.*

**a.6: modifiche all’art. 23 delle NTA del PRAE: “prescrizioni per le cave attive, ricadenti al di fuori e/o all’interno della perimetrazione dei bacini, in attesa del formale provvedimento regionale”**

- inserire il comma 6: *“L’autorizzazione agli interventi di ampliamento delle attività estrattive, nonché il rinnovo o la proroga dell’autorizzazione o della concessione alla attività estrattiva, ove l’attività ricada anche parzialmente in aree perimetrata a pericolosità idraulica/geomorfologica o che interferiscono con il reticolo idrografico o con le fasce di pertinenza fluviale, come individuate dal PAI dell’Autorità di Bacino della Puglia, sono subordinate al parere favorevole dell’Autorità di Bacino della Puglia, previa redazione di uno studio di compatibilità idrologica ed idraulica e/o geomorfologica, geologica e geotecnica, che analizzi le condizioni di pericolosità idraulica e/o geomorfologica dell’area interessata, ai sensi delle NTA del PAI”.*

**a.7: modifiche all’art. 26: “prescrizioni per le richieste di coltivazione in corso di istruttoria”**

- inserire dopo l’unico capoverso già previsto, la seguente frase: *“Tali domande, qualora interessano anche parzialmente aree soggette alla disciplina delle Norme Tecniche di Attuazione del PAI dall’Autorità di Bacino della Puglia, sono comunque soggette a parere vincolante della stessa Autorità di Bacino, che ne valuta la compatibilità della coltivazione con gli obiettivi e le finalità del PAI, previa redazione di uno studio di compatibilità idrologica ed idraulica e/o geomorfologica, geologica e geotecnica, che analizzi le condizioni di pericolosità idraulica e/o geomorfologica dell’area interessata, ai sensi delle NTA del PAI”.*

**b.1: modifiche all'art. 1 del Regolamento del PRAE: "Il progetto"**

- comma 1, rigo 2, dopo "meccanica delle rocce", inserire la parola "idraulica";
  
- comma 2, lettera b), dopo la seconda linea ("programma di coltivazione con indicazione dei quantitativi estratti .....") inserire una nuova linea: "descrizione e calcoli delle opere di presidio idraulico e/o di drenaggio a protezione della cava dalle acque di dilavamento";
  
- comma 2 lettera b), inserire la nuova linea "descrizione del tipo e modalità di funzionamento del sistema di pre-allertamento, allarme e monitoraggio, quando richiesto ai sensi dell'art. 12 bis delle Norme Tecniche di Attuazione";
  
- comma 2 lettera c), inserire la nuova linea "opere per la sistemazione idraulica finale dell'area di cava";
  
- comma 5, dopo la lettera g) ("Carte tematiche del PUTT/P .....") inserire la lettera h): "carte tematiche del PAI dell'Autorità di Bacino della Puglia, relative all'ultimo aggiornamento disponibile, con indicazione dell'area di intervento e delle aree a pericolosità geomorfologica ed idraulica, nonché del reticolo idrografico e delle fasce di pertinenza fluviale, se pubblicate".
  
- dopo il comma 6, inserire il comma 6 bis) "Studio di compatibilità idrologico-idraulica e di compatibilità geomorfologica, geologica e geotecnica"  
"Il progetto di coltivazione di una cava che ricade in aree interessate anche parzialmente dalla disciplina delle Norme Tecniche di Attuazione del PAI dell'Autorità di Bacino della Puglia, dovrà essere corredato da uno studio di compatibilità idrologico-idraulica e/o di compatibilità geomorfologica, geologica e geotecnica, redatto in funzione del tipo e del grado di pericolosità/rischio esistente, ai sensi delle NTA del PAI, al fine dell'acquisizione del parere dell'Autorità di Bacino della Puglia sulla compatibilità dell'attività estrattiva con il predetto Piano stralcio".
  
- comma 7, dopo la lettera d), inserire una nuova lettera:  
d2) "studio di compatibilità idrologico-idraulica e/o di compatibilità geomorfologica, geologica e geotecnica, quando richiesto ai sensi del comma 6 bis del presente articolo, finalizzato all'acquisizione del parere dell'Autorità di Bacino della Puglia, in triplice copia";

**b.2: modifiche all'art. 7 del Regolamento del PRAE: "I Piani di Bacino"**

- comma 1, dopo la lettera d), inserire due nuove lettere:

d2) *"studio di compatibilità idrologica ed idraulica dell'area interessata che, in funzione dei livelli di pericolosità/rischio associati, analizzi compiutamente gli effetti degli interventi previsti sul regime idraulico anche a monte e a valle dell'area interessata, al fine di assicurare la compatibilità delle attività previste dal Piano con gli obiettivi del PAI dell'Autorità di Bacino della Puglia".*

d3) *"studio di compatibilità geomorfologica, geologica e geotecnica dell'area interessata che, in funzione dei livelli di pericolosità/rischio associati, analizzi compiutamente gli effetti degli interventi previsti sulle condizioni di stabilità della stessa area, al fine di assicurare la compatibilità delle attività previste dal Piano con gli obiettivi del PAI della Autorità di Bacino della Puglia".*

- comma 2, dopo la lett. d), inserire un nuova lettera:

d2) *"Riportare nella stessa scala degli elaborati del PRAE, le indicazioni delle aree disciplinate dalle NTA del PAI dell'Autorità di Bacino della Puglia, sia per la zona di piano che per congrue zone adiacenti, in modo da rendere evidenti le relazioni pianificatorie con le stesse. Si riporteranno altresì gli stralci delle NTA interessate del PAI dell'Autorità di Bacino della Puglia, nonché le cartografie e le NTA di ulteriori Piani stralcio di Bacino, qualora predisposti, che possono ispirare e condizionare la disciplina di dettaglio della zona estrattiva oggetto della progettazione".*

- comma 5). Sostituire la dicitura del comma con la seguente: *"Dovranno essere inoltre definiti, a seguito di specifiche indagini e prove geotecniche, i parametri necessari per la valutazione delle altezze massime di scavo nel rispetto delle condizioni di sicurezza per la stabilità dei fronti".*

**b.3: modifiche all'art. 8 del Regolamento del PRAE: "I Piani particolareggiati"**

- comma 1), dopo la lettera d), inserire due nuove lettere:

d2) *"studio di compatibilità idrologica ed idraulica dell'area interessata che, in funzione dei livelli di pericolosità/rischio associati, analizzi compiutamente gli effetti degli interventi previsti sul regime idraulico anche a monte e a valle dell'area interessata, al fine di assicurare la compatibilità delle attività previste*

*dal Piano con gli obiettivi del PAI dell'Autorità di Bacino della Puglia".*

*d3) "studio di compatibilità geomorfologica, geologica e geotecnica dell'area interessata che, in funzione dei livelli di pericolosità/rischio associati, analizzi compiutamente gli effetti degli interventi previsti sulle condizioni di stabilità della stessa area, al fine di assicurare la compatibilità delle attività previste dal Piano con gli obiettivi del PAI della Autorità di Bacino della Puglia".*

- comma 2), dopo la lettera b), inserire una nuova lettera:

*b2) "riportare nella stessa scala degli elaborati del PRAE, le indicazioni delle aree disciplinate dalle NTA del PAI dell'Autorità di Bacino della Puglia, sia per la zona di piano che per congrue zone adiacenti, in modo da rendere evidenti le relazioni pianificatorie con le stesse. Si riporteranno altresì gli stralci delle NTA interessate del PAI dell'Autorità di Bacino della Puglia, nonché le cartografie e le NTA di ulteriori Piani stralcio di Bacino, qualora predisposti, che possono ispirare e condizionare la disciplina di dettaglio della zona estrattiva oggetto della progettazione".*

- comma 2), lettera d), rigo 1: dopo la parola idrogeologiche, inserire la parola "idrauliche".

#### **b.4: modifiche all'art. 12 del Regolamento del PRAE: "Riutilizzo delle aree di cava"**

- integrare in coda la dicitura dell'articolo con la seguente frase: *"Nei casi di cave ubicate all'interno delle aree a pericolosità idraulica o geomorfologica o che interferiscono con il reticolo idrografico o con le fasce di pertinenza fluviale del PAI dell'Autorità di Bacino della Puglia, tra le diverse ipotesi di destinazione finale della cava dovrà essere preventivamente considerata quella che comporti un'azione di mitigazione della pericolosità idrogeologica dell'area (ad es. casse di espansione, vasche di laminazione, terrazzamenti, rimodellamenti morfologici, ecc.)".*

La stessa Autorità di Bacino della Puglia perviene alle seguenti "conclusioni":

Alla luce delle analisi e verifiche eseguite e delle relative valutazioni emerse, nel dettaglio illustrati nei diversi Capitoli della presente Relazione, si ritiene in definitiva di poter esprimere parere favorevole alla compatibilità del PRAE della Regione Puglia, approvato con DGR n. 824 del 13.06.2006, con gli obiettivi del PAI, approvato dall'Autorità di Bacino della Puglia con delibera del Comitato Istituzionale



n. 39 del 30.11.2005, subordinando comunque tale esito all'attuazione delle modifiche alle NTA ed al Regolamento dello stesso PRAE, come nel dettaglio proposto nel Capitolo 7 della presente Relazione.

Le modifiche al testo delle NTA e del Regolamento del PRAE, in questa sede proposte, sono state riportate, in forma coordinata, e con diversa colorazione del testo, nell'Allegato 4 alla presente Relazione.

Per quanto concerne la compatibilità del PRAE della Regione Puglia con i Piani stralcio di Assetto Idrogeologico o con ulteriori piani stralcio relativo al territorio regionale, predisposti da altre Autorità di Bacino aventi competenza sul territorio della Regione Puglia, si raccomanda la stessa Regione Puglia di acquisire il parere in merito dalle stesse Autorità di Bacino competenti per territorio, indi di armonizzare gli stessi pareri ai fini dell'adeguamento complessivo del PRAE.

Si raccomanda, inoltre, ai preposti uffici regionali, la verifica, il controllo ed il monitoraggio delle attività estrattive già dotate di titolo autorizzativo, quando queste risultino ubicate in aree comunque soggette alla disciplina delle NTA del PAI. In tali casi, qualora fossero ravvisate dagli stessi uffici regionali condizioni di incompatibilità ovvero di pericolosità/rischio di natura idraulica e/o geomorfologica per le stesse, si ritiene opportuna la prescrizione, ai titolari delle autorizzazioni, di azioni o interventi di adeguamento delle attività ai fini di garantire le opportune condizioni di sicurezza nelle aree interessate.

Si precisa, infine, che il PRAE della Regione Puglia, ai sensi del comma 3, lett. e ed j, e del comma 4 dell'art. 17 della Legge 183/1989 e s.m.i., dovrà essere oggetto di adeguamento al Piano di Bacino stralcio per le Attività Estrattive dell'Autorità di Bacino della Puglia, limitatamente al territorio di competenza, quando quest'ultimo risulterà predisposto ed approvato. ""

Successivamente con proprie note l'Assessorato all'Ecologia – Settore Attività Estrattive- ha avviato le procedure di richiesta e acquisizione del parere di competenza della Autorità di Bacino della Basilicata con sede in Potenza, della Autorità di Bacino Interregionale dei Fiumi Trigno, Biferno e minori, Saccione e Fortore con sede in Campobasso e della Autorità di Bacino dei Fiumi Liri, Garigliano e Volturno con sede in Caserta, al fine di accertare la compatibilità del P.R.A.E. con i "bacini" interregionali dipendenti dalle predette Autorità di Bacino.

In proposito le suddette Autorità di Bacino, per quanto di competenza, si sono rispettivamente espresse nei termini seguenti ( testualmente ):

**C) Autorità di Bacino della Basilicata** - nota prot.3496/80B del 18 dic 2006:

“” Facendo seguito alla nota prot. 2992/AES/BA del 24.11.2006, pervenuta al protocollo dell'Autorità di Bacino della Basilicata n. 3369/80B del 04.12.2006, con la quale è stato richiesto il parere in merito al Piano Regionale Attività Estrattive della regione Puglia (P.R.A.E.);

considerato che il PRAE interessa una porzione del territorio di competenza della scrivente struttura, individuata nel bacino idrografico del fiume Bradano; che la fase transitoria prevede che le attività al di fuori delle aree di bacino individuate potranno proseguire solo se contraddistinte da chiare finalità di recupero;

che la fase a regime prevede che l'attività estrattiva venga concentrata "in bacini di estrazione" individuati nelle cartografie e nelle tabelle contenute nel PRAE approvato;

che l'attuazione del PRAE dovrà avvenire esclusivamente a mezzo dei "Piani di Bacino", dei Piani di Riordino e dei Piani Particolareggiati così come definiti dalle NTA del PRAE;

Tutto ciò premesso,

-verificati i contenuti degli elaborati cartografici del Piano di che trattasi ed in particolare le TAVV. 4.19, 4.23, 4.24, 4.28, e 4.33 e della "carta dei Bacini Estrattivi-ridefinizione dei perimetri su base IGM/50;

-analizzata la distribuzione degli areali a rischio di versante e delle aree a rischio di inondazione del Piano Stralcio per la Difesa dal Rischio Idrogeologico dell'Autorità di Bacino della Basilicata in relazione alla previsione di Bacini Estrattivi contenuta nel PRAE;

-rilevato che i Bacini Estrattivi denominati 105 BC e 106 BC nelle TAVV. 4.33 foglio 492, intercettano parzialmente le aree a Rischio di Inondazione associate a piene con tempi di ritorno Tr 200 e Tr 500;

-che le stesse aree a rischio inondazione sono regolamentate dall'art. 7 delle NdA del PAI;

- ai sensi dell'art. 4 delle NTA del Piano Stralcio per la Difesa dal Rischio Idrogeologico dell'Autorità di Bacino della Basilicata si esprime **parere favorevole** al PRAE approvato con DGR n. 824/2006 subordinato alle seguenti prescrizioni:

- *nella fase transitoria e nella fase a regime, per ogni singola iniziativa o piano attuativo, da eseguire sul territorio del Bacino del Bradano e sulla scorta degli elaborati di progetto, sarà necessario comunque acquisire preliminarmente il parere dell'Autorità di Bacino della Basilicata.* “”

**D) Autorità di Bacino Interregionale dei fiumi Trigno, Biferno e Minori, Saccione e Fortore** – nota prot. 7/STT-FC-AD-MI/2007 del 06 febbraio 2007:

“” Con nota prot. 2992/AES/BA del 24/11/2006 (prot. AdB n. 1068 del 6/12/2006) codesto Settore ha trasmesso su supporto informatico copia degli elaborati cartografici allegati al Piano di cui all'oggetto, richiedendo a questa Autorità di Bacino il rilascio del parere di competenza.

Successivamente con nota protocollo n. 1068/STT/FG – AD – MI/2006 questa Autorità di Bacino ravvisava la necessità di acquisire le N.T.A. allegate al predetto Piano.

Con nota prot. 2/AES/BA del 3 gen 2007 codesto Settore trasmetteva le N.T.A.

Premesso che allo stato, per i territori della Regione Puglia ricadenti nei Bacini idrografici del Fiume Saccione e del Fiume Fortore, è stato adottato rispettivamente il Progetto di Piano Stralcio per l'Assesso Idrogeologico (PAI) del Bacino del Fiume Saccione e del Fiume Fortore. Si evidenzia preliminarmente quanto segue:

1. l'attività estrattiva considerata con il predetto PRAe (articolo 2) è attuata per mezzo dei Piani di Bacino, dei Piani di Riordino e dei Piani Particolareggiati. Nelle norme di attuazione è prevista la verifica di compatibilità dei suddetti strumenti di attuazione esclusivamente con il PUTT regionale, con le norme sulla valutazione di impatto ambientale (ai sensi della legge regionale 12 aprile 2001 n. 11) e con la rete "Natura 2000" di cui alle direttive 92/43/CE (siti di importanza comunitaria) e 79/409/CE (zone di protezione speciale ZPS), senza verificare la compatibilità con i Piani di assetto idrogeologico predisposti dalle Autorità di Bacino. Tali piani di settore hanno una valenza sovraordinata rispetto ad altri piani (piani regolatori comunali, piani provinciali) che perciò a loro volta devono adeguarsi a quanto previsto dal PAI. Poiché infine il progetto di coltivazione di una qualsiasi cava deve contenere fra l'altro (TITOLO II Articolo 1):
  - relazione geologica comprendente rapporti sulla geomorfologia, litologia, caratteristiche del giacimento (giacitura, struttura, eventuale stato di fatturazione delle formazioni, ecc);
  - relazione di progetto della coltivazione contenente, fra l'altro, calcoli di stabilità dei fronti di cava;
  - relazione di progetto di recupero ambientale con nla descrizione delle opere di verde e le opere di rimodellamento delle scarpate e del fondo cava con indicazione delle superfici interessate dai lavori e per lotti;

*è opportuno che si preveda la verifica di compatibilità degli strumenti di attuazione del PRAE con la programmazione e la pianificazione delle autorità di Bacino che per la regione Puglia hanno una valenza nazionale, interregionale e regionale;*

*- Relativamente alla perimetrazione allegata al PRAe in oggetto, ricadono nei territori di competenza di questa Autorità i seguenti Bacini:*

n.	Classe	Comune	Area (ha)	Tipo materiale	Bacino Idrografico
30	BC	Chieuti	249,4	7 conglomerati	Saccione
31	BC	Serracapriola	301,6	7 conglomerati	Fortore
32	BC	Chieuti	75,8	7 conglomerati	Saccione
33	BC	Serracapriola	53,7	7 conglomerati	Fortore
34	BV	S.Paolo Civitate	182,4	7 conglomerati	Fortore
44	BC	Torremaggiore	87,8	7 conglomerati	Fortore
45	BN	Torremaggiore	701,5	7 conglomerati	Fortore
46	BC	Casalvecchio di Puglia	74,6	6a) argille	Fortore
47	BV	Celenza Val Fortore	310,2	9°) calcari marmosi argillosi	Fortore
48	BC	Celenza Val Fortore	224,7	9°) calcari marmosi argillosi	Fortore

- Dal confronto fra le planimetrie dei suddetti "bacini" con gli elaborati costituenti i Progetti di Piano Stralcio per l'Assesso Idrogeologico del bacino del fiume Saccione (Adottato con delibera del Comitato Istituzionale n. 99 nella seduta n. 27 del 29/09/2006) e del bacino del fiume Fortore (adottato con delibera del Comitato Istituzionale n. 102 nella seduta n. 27 del 29/09/2006) è emerso che le zone in questi perimetrate risultano classificate come segue:

n.	Classe	Comune	Area (ha)	PAI assetto Idraulico	PAI Assetto Versante
30	BC	Chieuti	249,4	Area a pericolosità alta P13	Area non a pericolosità
31	BC	Serracapriola	301,6	Area non a pericolosità	Area non a pericolosità
32	BC	Chieuti	75,8	Area non a pericolosità	Area a pericolosità moderata Pf1
33	BC	Serracapriola	53,7	Area non a pericolosità	Area non a pericolosità
34	BV	S.Paolo Civitate	182,4	Area non a pericolosità	Area non a pericolosità
44	BC	Torremaggiore	87,8	Area non a pericolosità	Area non a pericolosità
45	BN	Torremaggiore	701,5	Area non a pericolosità	Area non a pericolosità
46	BC	Casalvecchio di Puglia	74,6	Area non a pericolosità	Area non a pericolosità
47	BV	Celenza Val Fortore	310,2	Area non a pericolosità	Area a pericolosità elevata Pf2
48	BC	Celenza Val Fortore	224,7	Area non a pericolosità	Area non a pericolosità

Pertanto alla luce di quanto sopra esposto si **suggerisce** di:

- a) verificare la compatibilità delle NTA allegata al presente PRAE con la normativa, allegata ai Progetti di Piano Stralcio, predisposta da parte di questa Autorità di Bacino .... omissis... (ad es. estrazione di materiale in alveo, ecc.);
- b) riperimetrare i "bacini" indicati nel Piano con la numerazione 31, 32 e 47 sulla base delle indicazioni fornite da questa Autorità;
- c) trasmettere a questa Autorità di Bacino, ai fini della redazione ed aggiornamento dei Piani di Assetto Idrogeologico, i progetti di recupero delle cave;
- d) chiedere un parere sulla eventuale apertura di nuovi bacini e/o sulla revisione del PRAE;
- e) individuare eventuali indirizzi generali relativamente alle aree destinate a coltivazione qualora si rilevi la presenza di risorgive. ""

**E) Autorità di Bacino dei Fiumi Liri, Garigliano e Volturno** – nota prot. 2223 del 20 marzo 2007:

“” Con riferimento all’oggetto, ai relativi elaborati trasmessi con nota a margine ed a quelli integrativi fatti pervenire in data 19.02.2007 per posta elettronica, in relazione agli aspetti di propria competenza (L.183/89 e leggi collegate), questa Autorità premesso che:

- il PRAE in esame è stato approvato dalla Giunta Regionale con Deliberazione n. 824/2006;

- *la Regione Puglia ricade in territorio di competenza solo in minima parte (ca 17,48 Km<sup>2</sup>) e solo uno dei “bacini di estrazione”, individuati dal PRAE ricade nel suddetto territorio, ovvero il “bacino n. 71 – Classe BPP” localizzato nel Comune di Anzano di Puglia (FG), esteso per areali territoriali di 149 ha, in cui si possono impiantare, riattivare o ampliare cave di gesso concentrate in un “bacino sottoposto a redazione di piano particolareggiato per peculiarità del giacimento o dei valori ambientali”.*

*Tanto premesso si osserva che il suddetto “bacino di estrazione”:*

a) *comprende aree che , nell’ambito del Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico – Rischio di frana (PsAI-Rf), adottato il 5.4.06 con Delib. N. 1 del Comitato Istituzionale di questa Autorità di Bacino (G.U. del 17.7.06 n. 164), risultano perimetrate come “Area di Alta attenzione – A4 ed Area di medio-alta attenzione A3”, in quanto alla scala di redazione del piano (1:25000), sono state in esse riconosciute evidenze geologiche e geomorfologiche di una franosità in atto e/o pregressa (frane di colata/colamento a cinematica rapida in terreni argilloso-mamosi e/o frane di colata/colamento, frane complesse, scorrimento rotazionale, a differente stato di attività);*

b) *è localizzato in un ambito territoriale classificato come “Area di medio valore ambientale” nell’ambito del “Documento di indirizzo ed Orientamento per la Pianificazione e Programmazione della Tutela Ambientale (DIOPPTA), approvato il 5.4.2006 con Delib. N. 3 del Comitato Istituzionale di questa Autorità di Bacino (G.U. del 17.7.2006 n. 164, in cui le Linee Guida del DIOPPTA prevedono, tra l’altro, azioni per il “... riequilibrio idrogeologico, ripristino ambientale, salvaguardia dei corsi d’acqua...”;*

- *Tanto osservato si rileva che:*

a) *la normativa di attuazione del PRAE prevede in riferimento al sistema "Assetto geologico-geomorfologico ed idrogeologico" una serie di direttive di tutela delle singole componenti geologico, geomorfologiche e idrogeologiche, nonché prescrizioni conservative dell'assetto geomorfologico d'insieme e dell'assetto idrogeologico delle aree; inoltre prescrive a corredo dei Piani Particolareggiati studi geologici, giacimentologici e geotecnici;*

b) *il suddetto "Bacino n. 71" è sottoposto al rispetto delle norme del PUTT/P della Regione Puglia, che risultano perfettamente in linea con gli orientamenti del citato DIOPPTA.*

*- Per tutto quanto sopra e per i soli aspetti di propria competenza, l'Autorità di Bacino esprime **parere favorevole** al PRAE in esame, ricordando che nelle suddette aree perimetrale del PsAI-Rf **occorre comunque rispettare i vincoli e le prescrizioni previsti dalle Norme di Attuazione e Misure di Salvaguardia del Piano Stralcio.** ""*

*Tutto ciò premesso in questa sede si ritiene di poter condividere e fare propri gli emendamenti proposti dalla V Commissione Consiliare nelle seduta del 18 luglio 2006 con decisione n. 22 .*

*Si ritiene altresì nel contempo di prendere atto e recepire le valutazioni delle Autorità di Bacino sopra citate, stante la valenza sovraordinata rispetto al PRAE , (quale Piano di Settore) dei Piani di Bacino in quanto Piani Territoriali ai sensi della legge 18 maggio 1989 n.183- Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo- .*

*Di conseguenza si provvede qui di seguito ad inserire nella Deliberazione di G.R. n. 824 del 13.06.2006 e negli elaborati ed atti del PRAE per effetto delle decisioni della V Commissione Consiliare Permanente e delle valutazioni delle Autorità di Bacino (AdB) interessate le modifiche e/o integrazioni, con connesse riformulazioni degli articoli e/o paragrafi di riferimento, ad ogni buon fine, integralmente trascritti per facilità di lettura:*

A1) - parere V Comm.Cons.Perm.

**1) punto 3.2.5.3 della DGR 824/2006**

Detto punto viene così riformulato e integralmente trascritto:

### 3.2.5.3 BACINI in A.T.E. di tipo "C"

Entrando nel merito della valutazione dei bacini individuati dal P.R.A.E. ricadenti all'interno di A.T.E. classificati di tipo "C" dal P.U.T.T./P. si rappresenta quanto segue:

- Per quanto attiene agli "INDIRIZZI DI TUTELA" (art.2.02 punto 1.2 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.) negli ambiti di valore distinguibile "C" è prevista la << salvaguardia e valorizzazione dell'assetto attuale se qualificato ;trasformazione dell'assetto attuale ,se compromesso,per il ripristino e l'ulteriore qualificazione;trasformazione dell'assetto attuale che sia compatibile con la qualificazione paesaggistica>> (art.2.02 punto 1.3 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.)

- Per quanto attiene alle "DIRETTIVE DI TUTELA" (art.3.05 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.) degli A.T.E. di tipo <<C>>, quale quello in specie e con riferimento ai tre sistemi identificati dalle N.T.A. del P.U.T.T./P. si rappresenta quanto segue:

- Con riferimento al sistema << assetto geologico-geomorfologico ed idrogeologico>> le direttive di tutela prescrivono che << va perseguita la tutela delle componenti geologiche, geomorfologiche, ed idrogeologiche (definiti gli A.T.D. di cui all'art.3 .02) di riconosciuto valore scientifico e/o di rilevante ruolo negli assetti paesistico-ambientali del territorio regionale>>; si prescrive altresì che <<le previsioni insediative ed i progetti delle opere di trasformazione del territorio devono mantenere l'assetto geomorfologico d'insieme e conservare l'assetto idrogeologico delle relative aree; le nuove localizzazioni di attività estrattive vanno limitate ai materiali di inderogabile necessità e di difficile reperibilità >>.
- Con riferimento al sistema << copertura botanico vegetazionale e colturale>> le direttive di tutela prescrivono << la tutela delle componenti del paesaggio botanico-vegetazionale di riconosciuto valore scientifico e/o importanza ecologica, economica, di difesa del suolo, e/o di riconosciuta importanza sia storica sia estetica ,la protezione e la conservazione di ogni ambiente di particolare interesse biologico-vegetazionale e delle specie floristiche rare o in via di estinzione nonché lo sviluppo del patrimonio botanico e vegetazionale autoctono>>, si prescrive altresì che << tutti gli interventi di trasformazione fisica del territorio e/o insediativi vanno resi compatibili con la conservazione degli elementi caratterizzanti il sistema botanico-vegetazionale, la sua ricostituzione , le attività agricole coerenti con la conservazione del suolo >>
- Per quanto attiene al sistema <<stratificazione storica dell'organizzazione insediativa >> va perseguita <<la tutela dei beni storico culturali di riconosciuto valore e/o di riconosciuto ruolo negli assetti paesaggistici del territorio regionale individuando per tutti gli ambiti territoriali (art.2.01) i modi per perseguire sia la conservazione dei beni stessi ,sia la loro appropriata fruizione /utilizzo ,sia la salvaguardia /ripristino del contesto in cui sono inseriti>>; si prescrive

altresi che <<per tutti gli ambiti territoriali distinti di cui all'art.3.04 , va evitata ogni destinazione d'uso non compatibile con le finalità di salvaguardia e, di contro, vanno individuati i modi per innescare processi di corretto utilizzo e valorizzazione>>.

Tutto ciò premesso e considerato, dalle verifiche effettuate si evince che per quanto attiene ai bacini individuati dal P.R.A.E. che ricadono in A.T.E. di tipo "C" è possibile procedere in essi a nuove localizzazioni per attività estrattive limitatamente a <<materiali di inderogabile necessità e di difficile reperibilità>> (direttive di tutela art.3.05 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.) I materiali di difficile reperibilità e di inderogabile necessità sono individuati all'interno delle allegato n.t.a.

#### **2) punto 3.2.6.3 della DGR 824/2006.**

Detto punto viene così riformulato e integralmente trascritto:

#### **3.2.6.3 BACINI RICADENTI IN ATE DI TIPO "C"**

Nei Bacini ricadenti in A.T.E. di tipo "C", è ammissibile, previa autorizzazione paesaggistica, l'ampliamento di attività esistenti legalmente in esercizio e/o la riattivazione di cave dimesse; sono consentite nuove attività estrattive connesse solo al reperimento di materiali di inderogabile necessità e di difficile reperibilità

I Piani di Bacino ricadenti in A.T.E di tipo "C" dovranno rispettare i contenuti e gli elaborati di cui all'allegato n°3 delle N.T.A. del P.U.T.T./P. nonché seguire le procedure autorizzative di cui all'art. 5 .03 delle N.T.A. del P.U.T.T./P. fermo restando il rispetto degli indirizzi e delle direttive di tutela nonché le prescrizioni di base per gli A.T.D. come individuati al titolo III delle N.T.A. del P.U.T.T./P.

#### **3) punto 5.0 della DGR 824/2006.**

Detto punto viene così riformulato e integralmente trascritto:

#### **5.0 Modifiche alle N.T.A.**

Sono state apportate modifiche ed integrazioni alle Norme Tecniche di Attuazione ed al Regolamento (allegato 1 al Volume 1 di cui alla deliberazione di G.R. n. 1744/2000).

Le modifiche ed integrazioni introdotte, a livello di N.T.A. e di Regolamento, riguardano per taluni aspetti l'adeguamento dell'apparato normativo alla legislazione in materia di tutela ambientale e paesaggistica, nonché la semplificazione delle procedure autorizzative per gli aspetti paesaggistici ed idrogeologici.



Modifiche ed integrazioni rilevanti sono state introdotte agli artt. 22 e 23, laddove si è intesa consentire l'attività di coltivazione nelle sue varie tipologie (proroga, ampliamento, rinnovo) nel rispetto delle norme di tutela ambientale e paesaggistica nel tempo intervenute, a livello statale e regionale; per l'attività di coltivazione inerente le istanze presentate ai fini della prosecuzione in forza dell'art. 35 della L.R. 37/85, stante la validità massima autorizzabile (anni venti) ex art. 14 della L.R. 37/85, si è prevista, con il Piano, la diretta autorizzazione, con scadenza della prosecuzione a sei mesi dalla pubblicazione sul BURP del Piano definitivamente approvato, per le cave ricadenti all'esterno delle aree naturali protette e dei siti "Natura 2000" proposti o designati ai sensi delle Direttive "habitat" 92/43/CEE e "Uccelli" 79/409/CEE, previa presentazione di adeguata polizza fidejussoria finalizzata al recupero ambientale, a pena di sospensione dell'attività stessa; e previo adempimento di cui all'art. 1 della l.r. 21/2004 per le cave ricadenti all'interno di aree naturali protette e in siti "Natura 2000" proposti o designati ai sensi delle Direttive "habitat" 92/43/CEE e "Uccelli" 79/409/CEE, ovvero presentazione di specifici piani di coltivazione, recupero e dismissione con particolare riguardo alle interferenze con habitat e Specie di cui alle Direttive 92/43 CE e 79/409 CE.

Nello specifico:

a) Modifiche ed integrazioni alle N.T.A.

Le integrazioni e/o modifiche riguardano:

- l'introduzione nell'art. 1 degli elaborati cartografici definitivi costituenti il Piano;
- l'introduzione dell'art. 4 bis – Piani di Bacino – Procedure di valutazione di impatto ambientale;
- l'introduzione dell'art. 4 ter – Piani di Bacino – Procedura di valutazione di incidenza ambientale;
- l'introduzione dell'art. 4 quater – Elementi per la conservazione dei siti Natura 2000;
- l'introduzione dell'art. 4 quinquies – Bacini ricadenti negli ATE del PUTT/P.;
- l'introduzione dell'art. 5 bis – Piani di riordino e completamento – Finalità;
- l'introduzione dell'art. 5 ter – Piani di bacino – Finalità;
- l'art. 6, per la ricerca di materiale di cava di pietra ornamentale o altro di difficile reperibilità;
- l'art. 22 – Prescrizione per le cave attive, ricadenti all'interno e/o all'esterno della perimetrazione dei bacini estrattivi che hanno ottenuto formale provvedimento regionale;
- l'art. 23 – Prescrizioni (come sopra), in attesa del formale provvedimento regionale;
- l'art. 24 – Prescrizioni valedoli per cave in esercizio all'interno delle perimetrazioni dei Bacini;
- l'art. 26 – Prescrizioni per le richieste di coltivazione in corso di istruttoria;
- l'introduzione del titolo VI – Definizioni di ampliamento di cava (art. 34), rinnovo dell'autorizzazione (art. 35), proroga dell'autorizzazione (art. 36), cave dimesse ( art. 37 ).

b) Modifiche ed integrazioni al Regolamento

Riguardano:

- l'art. 1 – Progetto;
- l'art. 7 – i Piani di bacino;
- l'art. 8 – Piani Particolareggiati
- l'art. 11 Opere in verde.
- l'art. 21 Attestazioni

**B1) art. 4 quinquies – punto 5 lett. C, delle N.T.A. allegate a DGR 824/2006 (parere V Comm. Cons. Perm.).**

Detto punto viene così riformulato e integralmente trascritto:

**c) BACINI RICADENTI IN ATE DI TIPO "C"**

*Nei bacini ricadenti in A.T.E. di tipo "C" sono consentiti, previa autorizzazione paesaggistica, l'ampliamento di attività esistenti legalmente in esercizio e/o la riattivazione di cave dimesse; sono consentite altresì nuove attività estrattive solo se connesse al reperimento di materiali sia di inderogabile necessità (cave di prestito connesse alla realizzazione di rilevanti opere pubbliche) sia di difficile reperibilità (pietra ornamentale da taglio, inerti silicei, inerti alluvionali, argille)".*

*I Piani di Bacino ricadenti in A.T.E di tipo "C" dovranno rispettare i contenuti e gli elaborati di cui all'allegato n°3 delle N.T.A. del P.U.T.T./P. nonché seguire le procedure autorizzative di cui all'art. 5 .03 delle N.T.A. del P.U.T.T./P. fermo restando il rispetto degli indirizzi e delle direttive di tutela nonché le prescrizioni di base per gli A.T.D. come individuati al titolo III delle N.T.A. del P.U.T.T./P.*

**C1) Titolo II - art. 6 delle N.T.A. allegate a DGR 824/2006 (pareri della V comm. Cons. Perm. e dall'AdB della Puglia.**

Detto punto viene così riformulato e integralmente trascritto:

**Art. 6**

**(Autorizzazione e concessione)**

*1) La ricerca di materiali da cava o torbiera e la coltivazione di cava o torbiera sono soggette al rilascio da parte della Regione di autorizzazione secondo la L.R. n° 37/85 e successive modificazioni e integrazioni, o di concessione con le modalità di cui al D.R. 29 Luglio 1927 n° 1443 e delle altre disposizioni, anche regionali, vigenti.*

2) Al di fuori del perimetro dei Bacini individuati dal PRAE è possibile solo la ricerca di materiali da cava di difficile reperibilità. Tale ricerca non è ammessa nelle aree perimetrali ad "Alta pericolosità Idraulica (A.P.), a "Pericolosità geomorfologia molto elevata (P.G.3)" nonché in aree che interferiscono con il reticolo idrografico individuato dal PAI dell'Autorità di Bacino della Puglia.

Tale ricerca, comunque soggetta ad autorizzazione, dovrà farsi nel rispetto delle norme di tutela ambientale, paesaggistica e idro-geologica, idraulica e geomorfologica e di concerto con Istituti di Ricerca Scientifica aventi comprovata e qualificata esperienza nel campo (Dipartimenti Universitari e C.N.R.).

3) L'autorizzazione alla ricerca costituisce titolo per l'ingresso nelle proprietà interessate; l'autorizzazione alla ricerca, notificata al proprietario dei terreni a cura dell'autorità concedente, stabilisce la durata delle operazioni di ricerca e l'entità del deposito cauzionale a favore del proprietario. L'autorizzazione o la concessione rilasciata dal Dirigente Regionale del Settore competente, assorbe ed esaurisce ogni altra competenza regionale sull'attività estrattiva.

4) In caso di esito positivo della ricerca, ove sia stata accertata la presenza di un giacimento convenientemente sfruttabile di materiali di difficile reperibilità e di elevata consistenza, previa richiesta del ricercatore, il Settore Estrattivo Regionale, nel rispetto delle norme di tutela ambientale paesaggistica e idrogeologica, può attivare le procedure di modifica del P.R.A.E. per l'inserimento di un nuovo bacino. L'individuazione del nuovo bacino equivale ad adozione di variante al P.R.A.E., che segue l'ulteriore iter approvativo di cui all'art. 33 della l.r. 37/1985.

**D<sub>1</sub>) Titolo III – NORME DI COLTIVAZIONE, dopo l'art. 12 aggiungere l'art. 12 bis (parere Adb Puglia)**

Detto articolo è aggiunto ex novo

**Art. 12 bis**

(Sistemi di pre-allertamento, allarme e monitoraggio)

Le attività estrattive ubicate anche parzialmente in aree ad alta pericolosità idraulica (A.P.), a media pericolosità idraulica (M.P.), a pericolosità geomorfologica molto elevata (P.G.3) nonché interferenti con il reticolo idrografico, come individuate dal PAI dell'Autorità di Bacino della Puglia, dovranno essere dotate di idonei sistemi di pre-allertamento, allarme e monitoraggio ai fini della prevenzione del rischio in conseguenza del verificarsi di eventi di natura idrogeologica potenzialmente pericolosi.

**E1) Titolo III – NORME DI COLTIVAZIONE, art. 15 (parere Adb Puglia)**

Detto punto viene così riformulato e integralmente trascritto:

**Art.15**

*(Tutela delle acque nelle cave di pianura e fondo valle)*

Nelle cave è fatto divieto di mettere a giorno la superficie della falda freatica.

La profondità delle cave a fossa in pianura deve mantenersi almeno a 1,5 metri al di sopra del massimo livello della falda freatica.

**F1) Titolo IV - art. 22 delle N.T.A. (allegate a DGR 824/2006), (parere V Comm. Cons. Perm. E AdB di Puglia).**

Detto punto viene così riformulato e integralmente trascritto:

**Art. 22**

*(Prescrizioni per le cave attive, ricadenti all'interno e/o all'esterno della perimetrazione dei bacini estrattivi, che hanno ottenuto formale provvedimento regionale)*

1) *Le cave autorizzate con atto formale, ricadenti all'interno e/o all'esterno della perimetrazione dei Bacini, devono uniformare il progetto della cava alle presenti norme contenute nel TITOLO III e nel Regolamento, entro il termine di un anno dall'entrata in vigore del P.R.A.E., e devono entro lo stesso termine adeguare la coltivazione alle presenti norme, per la parte applicabile.*

2) *Trascorso invano tale termine, trovano applicazione gli artt. 16, 17 e 28 della L.R. n° 37/1985, per la dichiarazione di sospensione e/o decadenza e la comminatoria della sanzione.*

3) *Nelle more dell'approvazione dei Piani di Bacino, le cave autorizzate ricadenti all'interno delle perimetrazione dei Bacini stessi possono ottenere, previa istanza, l'ampliamento per una sola volta e per una*

*superficie di espansione areale non superiore al 50% della superficie autorizzata, compreso le pertinenze, nel rispetto delle norme di tutela paesaggistica, idraulica, geomorfologica ed ambientale vigenti.*

*4) Le cave ricadenti all'esterno delle perimetrazioni dei Piani di Bacino possono ottenere, previa istanza, l'ampliamento per una sola volta, nei termini di cui al precedente comma e nel rispetto delle norme di tutela paesaggistica, idraulica, geomorfologica ed ambientale vigenti.*

*5) Le cave ricadenti all'esterno delle perimetrazioni dei Piani di Bacino possono ottenere, previa istanza, il rinnovo o la proroga dell'autorizzazione o della concessione per una sola volta e, comunque, per un periodo di tempo tale che la coltivazione non prosegua per oltre dieci anni dalla data di scadenza dell'autorizzazione, trascorso il quale dovrà essere portato a compimento l'intervento di recupero ambientale. L'istanza di proroga va prodotta almeno entro 90 giorni dalla scadenza prevista, fatte salve le istanze già presentate.*

*5 bis) Il rinnovo di cui al comma precedente non può essere concesso per le aree perimetrate ad alta pericolosità idraulica (A.P.), a pericolosità geomorfologica molto elevata (P.G.3) e per le aree che interferiscono con il reticolo idrografico, come individuate dal PAI dell'Autorità di Bacino della Puglia.*

*5 ter) Per le sole cave di materiali di difficile reperibilità in esercizio, ricadenti all'esterno delle perimetrazioni dei piani di bacino, ove a seguito di ricerca autorizzata dalla Regione secondo le procedure di cui alla l.r. 37/85 e le modalità di cui all'art. 6 – punto 2 delle N.T.A., a richiesta del titolare della cava, il Settore Estrattivo Regionale, nel rispetto delle norme di tutela ambientale, paesaggistica e idrogeologica e in assenza di vincoli ostativi all'esercizio dell'attività, può attivare le procedure di modifica del P.R.A.E. per l'inserimento della cava in esercizio in un nuovo bacino.*

*Per l'attivazione delle procedure di modifica del P.R.A.E., il titolare della cava, deve fornire la più idonea e completa documentazione che dimostri la convenienza dello sfruttamento del giacimento. L'individuazione del nuovo bacino equivale ad adozione di variante al P.R.A.E., che segue l'ulteriore iter approvativo di cui all'art. 33 della l.r. n. 37/1985.*

*6) La proroga dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività estrattiva, ove l'attività ricada anche parzialmente nei siti della rete "Natura 2000", di cui alle direttive 92/43/CE (Siti di importanza comunitaria SIC e Zone di Conservazione Speciale ZCS) e 79/409/CE (Zone di Protezione Speciale ZPS), è subordinata alle disposizioni della l.r. 12.11.2004, n. 21 – art. 1, con particolare riferimento alle interferenze con habitat e Specie delle predette direttive.*

*7) Ove l'attività ricada in aree protette regionali ex IL.R. 19/97 e statali ex legge 394/91 la proroga dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività estrattiva è soggetta alle disposizioni delle predette leggi e alle disposizioni della l.r. 12.11.2004, n. 21.*

8) Ove l'attività interessi aree non comprese nei siti di cui ai precedenti sub 6) e 7) la proroga dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività estrattiva è soggetta solo alla sussistenza delle condizioni di cui all'art. 14 della L.R. 37/85 purchè restino immutati il piano di coltivazione ed il piano di recupero ambientale relativi alla autorizzazione originaria; ove muti il piano di coltivazione e/o il piano di recupero ambientale la proroga è soggetta a Valutazione di Impatto Ambientale e ad autorizzazione paesaggistica ai sensi del precedente art. 4 quinquies, nonché alla acquisizione di nulla osta e/o pareri in dipendenza degli eventuali ulteriori vincoli territoriali esistenti.

9) Il rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività estrattiva è subordinato alla Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.) ; ove l'intervento ricada anche parzialmente nei siti della rete "Natura 2000", di cui alle direttive 92/43/CE (Siti di importanza comunitaria SIC e Zone di Conservazione Speciale ZCS) e 79/409/CE (Zone di Protezione Speciale ZPS), è altresì subordinato alla Valutazione di Incidenza ambientale (V.I.), e alle disposizioni della l.r. 12.11.2004, n. 21; ove l'intervento ricada su aree sottoposte a tutela paesaggistica, è subordinato anche alla richiesta dell'autorizzazione paesaggistica ai sensi del precedente art. 4 quinquies . Ove l'autorizzazione paesaggistica e/o la V.I.A. e/o la verifica di assoggettabilità a procedura V.I.A e/o la valutazione di incidenza siano già state rilasciate le stesse non sono più necessarie a corredo della richiesta Sono comunque fatte salve le disposizioni di legge che disciplinano le aree naturali protette nazionali (L.394/1991) e regionali (l.r. 19/1997).

10) Nelle more dell'emanazione dei regolamenti regionali relativi alle misure di conservazione di cui all'art. 4 del D.P.R. n. 357 del 08/09/1997 e ss.mm. ed ii. gli interventi di ampliamento delle attività estrattive ricadenti anche parzialmente nei siti della rete "Natura 2000", di cui alle direttive 92/43/CE (Siti di importanza comunitaria SIC e Zone di Conservazione Speciale ZCS) e 79/409/CE (Zone di Protezione Speciale ZPS), possono essere autorizzati, nei termini di cui al presente articolo, ove le istanze siano state trasmesse al Settore Attività Estrattive entro la data di entrata in vigore della l.r. 21/2004 (16.11.2004) ;sono comunque fatte salve le disposizioni di legge che disciplinano le aree naturali protette nazionali (L.394/1991) e regionali (l.r. 19/1997).

10 bis) L'autorizzazione agli interventi di ampliamento delle attività estrattive, nonché il rinnovo dell'autorizzazione o la proroga della concessione alla attività estrattiva, ove l'attività ricada anche parzialmente in aree perimetrate a pericolosità idraulica/geomorfológica o che interferiscono con il reticolo idrografico o con le fasce di pertinenza fluviale, come individuate dal PAI dell'Autorità di Bacino della Puglia, quando non vietate ai sensi del comma 5 bis del presente articolo, sono subordinate al parere favorevole dell'Autorità di Bacino della Puglia, previa redazione di uno studio di compatibilità idrologica ed idraulica e/o geomorfologica, geologica e geotecnica, che analizzi le condizioni di pericolosità idraulica e/o geomorfologica dell'area interessata, ai sensi delle NTA del PAI.

11) *L'esistenza della situazione di titolarità di cava ricadente all'esterno delle perimetrazione dei Piani di Bacino, costituisce titolo preferenziale per il rilascio di autorizzazione o concessione alla coltivazione di cave all'interno dei Piani di Bacino .*

**G1) Titolo IV - art. 23 delle N.T.A. allegate a DGR 824/2006 (parere V Comm. Cons. Perm. e AdB di Puglia.**

Detto punto viene così riformulato e integralmente trascritto:

**Art. 23**

*(Prescrizioni per le cave attive, ricadenti al di fuori e/o all'interno delle perimetrazione dei Bacini, in attesa del formale provvedimento regionale)*

1) *Gli operatori, che hanno cave in esercizio ricadenti al di fuori e/o all'interno delle perimetrazione dei Bacini, che hanno inoltrato, alla data di entrata in vigore del P.R.A.E., una domanda di prosecuzione dell'attività ex art. 35 della L.R. n° 37/1985 e che non hanno ottenuto l'atto formale di autorizzazione, fatti salvi i procedimenti di cui al successivo comma 3), sono autorizzati a proseguire l'attività estrattiva per 180 giorni a far data dalla pubblicazione sul BURP del piano approvato, previa presentazione di fideiussione, prestata da primario istituto nazionale, di valore corrispondente al costo del recupero fissato in questa sede pari a € 20.000,00 (ventimila/00) per ettaro, con durata iniziale sino al 31 dicembre 2008 e prorogabile tacitamente sino alla dichiarazione regionale di svincolo per avvenuto recupero. - Per l'attività estrattiva, come innanzi autorizzata, la prosecuzione dell'attività oltre il suddetto periodo di tempo, è subordinata alla richiesta di proroga ai sensi dell'art. 14 della l.r. 37/85 e con le procedure di cui al precedente art. 22.*

2) *La suddetta fideiussione va presentata entro il termine perentorio di giorni 60 (sessanta) dalla data di pubblicazione della Deliberazione di G.R. di approvazione del PRAE sul BURP; decorso il suddetto termine l'attività estrattiva è sospesa a tutti gli effetti di legge.*

3) *La definizione del procedimento ex art. 35 l.r. n. 37/1985 per le attività di cava ricadenti in aree naturali protette e in siti "Natura 2000", proposti o designati ai sensi delle direttive "habitat" 92/43/CEE in relazione ai "siti di importanza comunitaria" e "uccelli" 79/409/CEE in relazione alle "Zone di Protezione Speciale" è soggetta, invece, alle disposizioni di cui all'art. 1 della l.r. 21/2004 recante "Disposizioni in materia di attività estrattiva", con particolare riguardo alle interferenze con habitat e Specie delle Direttive 92/43 e 79/409 CE ;sono comunque fatte salve le disposizioni che disciplinano le aree naturali protette nazionali (L.394/1991) e regionali (l.r. 19/1997).*

4) *Nelle more dell'emanazione dei regolamenti regionali relativi alle misure di conservazione di cui all'art. 4 del D.P.R. n. 357 del 08/09/1997 e ss.mm. ed ii. gli interventi di ampliamento delle attività estrattive ricadenti anche parzialmente nei siti della rete "Natura 2000", di cui alle direttive 9243/CE (Siti di importanza comunitaria SIC e Zone di Conservazione*

*Speciale ZCS) e 79/409/CE (Zone di Protezione Speciale ZPS), possono essere autorizzati previa V.I.A., Valutazione di incidenza e autorizzazione paesaggistica ( per attività interessanti aree sottoposte a tutela paesaggistica ) ove le istanze siano state trasmesse al Settore Attività Estrattive entro la data di entrata in vigore della l.r. 21/2004 (16.11.2004) ;sono comunque fatte salve le disposizioni che disciplinano le aree naturali protette nazionali (L.394/1991) e regionali (l.r. 19/1997).*

*5) Nel caso di prosieguo abusivo della coltivazione si applicano le norme vigenti e in particolare l'art. 28 della L.R. 37/1985 per la comminatoria della sanzione.*

*L'esercente è tenuto, in caso di rinuncia, a realizzare il progetto di recupero ambientale presentato in allegato all'istanza ex art. 35 della l.r. 37/85.*

6) L'autorizzazione agli interventi di ampliamento delle attività estrattive, nonché la proroga della autorizzazione o della concessione alla attività estrattiva, ove l'attività ricada anche parzialmente in aree perimetrate a pericolosità idraulica/geomorfológica o che interferiscono con il reticolo idrografico o con le fasce di pertinenza fluviale, come individuate dal PAI dell'Autorità di Bacino della Puglia, sono subordinate al parere favorevole dell'Autorità di Bacino della Puglia, previa redazione di uno studio di compatibilità idrologica ed idraulica e/o geomorfologica, geologica e geotecnica, che analizzi le condizioni di pericolosità idraulica e/o geomorfologica dell'area interessata, ai sensi delle NTA del PAI.

**H1) Titolo IV - art. 26 delle N.T.A. allegate a DGR 824/2006 (parere AdB di Puglia).**

Detto punto viene così riformulato e integralmente trascritto:

#### Art. 26

*(Prescrizioni per le richieste di coltivazione in corso di istruttoria)*

Le domande di coltivazione presentate prima dell'approvazione del P.R.A.E. proseguono nell'istruttoria secondo la norma di cui alla L.R. 37/85 e succ. mod. e int. Tali domande, qualora interessano anche parzialmente aree soggette alla disciplina delle Norme Tecniche di Attuazione del PAI dall'Autorità di Bacino della Puglia, sono comunque soggette a parere vincolante della stessa Autorità di Bacino, che ne valuta la compatibilità della coltivazione con gli obiettivi e le finalità del PAI, previa redazione di uno studio di compatibilità idrologica ed idraulica e/o geomorfologica, geologica e geotecnica, che analizzi le condizioni di pericolosità idraulica e/o geomorfologica dell'area interessata, ai sensi delle NTA del PAI.



**l4) REGOLAMENTO – art. 1 allegato N.T.A. a DGR 824/2006 (parere AdB di Puglia).**

Detto punto viene così riformulato e integralmente trascritto:

**Art. 1**  
*(Il progetto)*

1) Il progetto di coltivazione di cava comporta apporti e verifiche di ordine geologico (geomorfologia, litologia, idrogeologia, ecc. ), ingegneristico (meccanica delle rocce, idraulica, arte ed impianti minerari, macchine e meccanica applicata, elettrotecnica, edilizia e viabilità ecc.) ed infine economico- finanziario; per le cave ricadenti nei bacini individuati dal P.R.A.E., il progetto dovrà essere conforme alle indicazioni del piano e può essere formato con stralci dello stesso.

2) I suoi elaborati dovranno essere almeno i seguenti : a) Relazione geologica comprendente rapporti sulla geomorfologia, litologia, caratteristiche del giacimento ( giacitura, struttura, eventuale stato di fratturazione delle formazioni, ecc. ) ecc.

b) Relazione di progetto di coltivazione comprendente:

- descrizione del metodo di coltivazione delle macchine operatrici e degli impianti e motivazione della scelta anche in relazione al recupero ed alla sistemazione finale delle aree;
- programma di coltivazione con indicazione dei quantitativi estratti anche annualmente e con calcoli giustificativi delle tecniche di abbattimento;
- descrizione e calcoli delle opere di presidio idraulico e/o di drenaggio a protezione della cava dalle acque di dilavamento;

- calcoli della stabilità dei fronti di cava residui;
- descrizione dell'organizzazione complessiva del lavoro.
- descrizione del tipo e modalità di funzionamento del sistema di pre-allertamento, allarme e monitoraggio, quando richiesto ai sensi dell'art. 12 bis delle Norme Tecniche di Attuazione. c) Relazione di progetto di recupero ambientale con la descrizione di:

- finalità del progetto e modalità attuative e destinazione finale del sito;
- opere di verde ( semine e piantagioni ) e opere di rimodellamento delle scarpate e del fondo cava con indicazione delle superfici interessate dai lavori totali e per lotti;

- opere per la sistemazione idraulica finale dell'area di cava;
- durata dei lavori di recupero ambientale e costi di recupero totali e per lotti;

- condizioni generali inerenti le visuali panoramiche attraverso una documentazione cartografica e fotografica; d) Relazione economico-finanziaria contenente:

- la descrizione delle caratteristiche merceologiche del prodotto mercantile ed un'analisi del mercato; -livelli produttivi di tout-venant e mercantili;

- l'immobilizzazione finanziaria per impianti;

- la verifica di redditività dell'attività;

- confronto tra la redditività ed i costi del recupero ambientale per la verifica dei livelli ottimali di attività della cava.

3) Le relazioni devono essere corredate dalla seguente cartografia:

a) carta di inquadramento con localizzazione della cava – scala 1:25000 ( I.G.M. ); b) carta di inquadramento con la delimitazione della cava con l'indicazione dell'uso del suolo – scala 1:5000; c) carta geologica, carta morfologica , carta idrogeologica – scala 1:5000; sezioni geologiche a scala idonea ; d) carta catastale con delimitazione dell'area di cava con le indicazioni delle proprietà limitrofe – scala 1:2000.

4) Le suddette carte riguarderanno un ambito territoriale esteso ad un intorno della cava suscettibile di subirne influenza e comunque non inferiore a m. 200. E' comunque fatta salva ogni motivata richiesta del Settore Attività Estrattive, per una maggiore estensione dell'area in esame.

5) Cartografia di dettaglio:

a) planimetria dello stato attuale e curve di livello con equidistanza 1 m. scala 1: 1000, 1: 500;

b) planimetria, e sezioni, con indicazione di lotti eventuali e dello stato finale di recupero ( su base a) scala 1: 1000, 1:500;

c) planimetria in scala adeguata con indicazione degli edifici, degli impianti e delle discariche; sezioni di scavo scala 1: 1000, 1: 500;

d) particolari costruttivi di scarpate, canali e drenaggi delle acque, opere in verde scala 1: 50;

e) particolari costruttivi di edifici, ricovero impianti e servizi in scala adeguata;

f) schemi di impianti di cava, di lavorazione e di servizio ( E.E., A.C., approvvigionamento idrico, ecc.);

g) carte tematiche del Putt/p con indicazione dell'area di intervento e relative sia agli A.T.E. che agli A.T.D così come definiti nelle tavole dello stesso Putt/p o nel P.R.G. adeguato o in altra strumentazione di secondo livello di cui all'art. 2.05 delle N.T.A. del Putt/p.

h) carte tematiche del PAI dell'Autorità di Bacino della Puglia, relative all'ultimo aggiornamento disponibile, con indicazione dell'area di intervento e delle aree a pericolosità geomorfologica ed idraulica, nonché del reticolo idrografico e delle fasce di pertinenza fluviale, se pubblicate.

6) Valutazione Impatto Ambientale e Valutazione di Incidenza.

Contestualmente alla presentazione dell'istanza di autorizzazione all'esercizio dell'attività estrattiva deve essere attivata la procedura di V.I.A. di cui alla L.R. n. 11/2001, comprendente, ove necessario, la procedura di valutazione di incidenza per gli interventi ricadenti nei siti della rete "Natura 2000" di cui alle direttive 92/43/CE (siti di Importanza Comunitaria "S.I.C." e Zone di Conservazione Speciale "ZCS") e 79/409/CE (Zone di Protezione Speciale "ZPS").

Lo studio di impatto e/o di Incidenza riguarda istanze di coltivazione, rinnovo e ampliamento.

Per le cave esistenti all'interno delle aree sottoposte ai piani attuativi previsti dal PRAE devono essere allegati gli stralci degli elaborati del piano afferenti il singolo intervento.

Gli elaborati da allegare alla richiesta di esercizio possono essere desunti da quelli elaborati nel Piano di bacino, ovvero possono coincidere con questi.

6 bis) Studio di compatibilità idrologico-idraulica e di compatibilità geomorfologica, geologica e geotecnica

Il progetto di coltivazione di una cava che ricade in aree interessate anche parzialmente dalla disciplina delle Norme Tecniche di Attuazione del PAI dell'Autorità di Bacino della Puglia, dovrà essere corredato da uno studio di compatibilità idrologico-idraulica e/o di compatibilità geomorfologica, geologica e geotecnica, redatto in funzione del tipo e del grado di pericolosità/rischio esistente, ai sensi delle NTA del PAI, al fine dell'acquisizione del parere dell'Autorità di Bacino della Puglia sulla compatibilità dell'attività estrattiva con il predetto Piano stralcio.

7) SPORTELLO UNICO REGIONALE PER LE ATTIVITA' ESTRATTIVE (SURAE)  
– Presentazione dei progetti.

Nelle more della disciplina del funzionamento dello Sportello Unico Regionale per le Attività Estrattive (SURAE), il soggetto interessato inoltra apposita istanza allo SURAE c/o Regione Puglia – Settore Attività Estrattive – Modugno BA, corredata della seguente documentazione:

- a) elaborati tecnici di cui alla l.r. 37/85 e succ. mod. e int. in n. 3 (tre) copie;
- b) Studio di impatto ambientale e, ove previsto, studio di Incidenza, ai sensi della l.r. 11/2001 e succ. mod. e int. ( Norme sulla valutazione di impatto ambientale), in n. 3 (tre) copie, con relativa certificazione di pubblicizzazione e di avvenuto deposito di copia presso la Provincia ed il Comune di competenza;

- c) Studio di compatibilità paesaggistica ai fini dell'autorizzazione paesaggistica, se prevista, di cui all'Allegato A3 del Putt/p approvato con Deliberazione di G.R. n.1748 del 15 dicembre 2000, pubblicato sul BURP n. 6 suppl dell'11.01.2001, in n. 3 (tre) copie;
- d) documentazione utile ai fini del rilascio del Nulla Osta Idrogeologico, se previsto, in duplice copia;
- d2) Studio di compatibilità idrologico-idraulica e/o di compatibilità geomorfologica, geologica e geotecnica, quando richiesto ai sensi del comma 6 bis del presente articolo, finalizzato all'acquisizione del parere dell'Autorità di Bacino della Puglia, in triplice copia;
- e) ogni altra documentazione necessaria per la eventuale presenza di ulteriori vincoli territoriali, in duplice copia;
- f) schema dettagliato del Documento di Sicurezza e Salute (DSS) di cui all'art. 6 del D.Lgs. 624/1996 da trasmettere al Settore Attività Estrattive in forma definitiva prima dell'inizio dell'attività;

La suddetta documentazione deve essere prodotta a firma originale su tutte le copie ed anche su supporto digitale.

Lo SURAE, entro i successivi trenta giorni dal ricevimento dell'istanza, trasmette ai competenti uffici regionali gli atti di competenza, con addebito di spese, ove dovute per legge, a carico dell'istante.

Il Comitato Tecnico Regionale per le Attività Estrattive (CTRAE) esprime il proprio parere entro giorni 120 (centoventi) dalla avvenuta trasmissione degli atti ai competenti uffici di cui al comma precedente.

L'Ufficio Attività Estrattive adotta il relativo atto conclusivo, concernente l'istanza di esercizio dell'attività estrattiva, entro i successivi giorni 60 (sessanta) dall'espresso parere definitivo del CTRAE.

**L1) I PIANI ATTUATIVI – art. 7 allegato N.T.A. a DGR 824/2006 (parere AdB di Puglia).**

Detto punto viene così riformulato e integralmente trascritto:

**Art. 7**  
*(I Piani di Bacino)*

1) Il progetto del Piano di Bacino è costituito almeno dai seguenti elaborati:

a) stralcio degli elaborati e delle N.T.A. del P.R.A.E. attinenti al piano di bacino con l'individuazione della zona in oggetto;

b) stralcio del P.R.G. o del P.d.F. per la zona in questione,

c) rilievo dello stato dei luoghi

d) studio geologico e geotecnico dell'area interessata dal Piano di Bacino;

d2) studio di compatibilità idrologica ed idraulica dell'area interessata che, in funzione dei livelli di pericolosità/rischio associati, analizzi compiutamente gli effetti degli interventi previsti sul regime idraulico anche a monte e a valle dell'area interessata, al fine di assicurare la compatibilità delle attività previste dal Piano con gli obiettivi del PAI dell'Autorità di Bacino della Puglia.

d3) studio di compatibilità geomorfologica, geologica e geotecnica dell'area interessata che, in funzione dei livelli di pericolosità/rischio associati, analizzi compiutamente gli effetti degli interventi previsti sulle condizioni di stabilità della stessa area, al fine di assicurare la compatibilità delle attività previste dal Piano con gli obiettivi del PAI della Autorità di Bacino della Puglia.

e) elaborati di progetto del Piano di Bacino e di Riordino in scala adeguata contenenti l'indicazione delle zone destinate alla coltivazione, delle zone destinate ad insediamenti industriali ed artigianali, delle zone per servizi, della viabilità delle zone di discarica e di accumulo temporaneo;

f) elaborati di dettaglio esecutivi;

g) piano dei lotti;

h) studio di impatto ambientale e, ove previsto, di valutazione di Incidenza;

i) piano particellare dei terreni;

l) relazione tecnica illustrativa.

2) Il contenuto dei singoli elaborati del P.di B. Devono:

a) riportare nella stessa scala delle carte di Piano del P.R.A.E., le indicazioni dello stesso in relazione alle risorse sul territorio e ai vincoli estrattivi, sia nella zona oggetto del Piano di Bacino sia nelle zone adiacenti in modo da rendere evidenti le interrelazioni con le altre risorse e con le altre zone di piano.

b) Indicare con precisione, il perimetro del Piano di bacino derivante dallo studio di dettaglio.

c) riportare le N.T.A. del P.R.A.E. che possono ispirare e condizionare la disciplina di dettaglio della zona estrattiva oggetto del P.d.B. e del P.d.R.

d) Riportare nella stessa scala dello strumento urbanistico generale, le indicazioni di questo sia per la zona di piano che per congrue zone adiacenti in modo da rendere evidenti le relazioni pianificatorie con le stesse. Si riporteranno altresì gli stralci delle N.T.A. dei P.R.G. o P.d.F. che possono ispirare e condizionare la disciplina di dettaglio della zona estrattiva oggetto della progettazione.

d2) Riportare nella stessa scala degli elaborati del PRAE, le indicazioni

delle aree disciplinate dalle NTA del PAI dell'Autorità di Bacino della Puglia, sia per la zona di piano che per congrue zone adiacenti, in modo da rendere evidenti le relazioni pianificatorie con le stesse. Si riporteranno altresì gli stralci delle NTA interessate del PAI dell'Autorità di Bacino della Puglia, nonché le cartografie e le NTA di ulteriori Piani stralcio di Bacino, qualora predisposti, che possono ispirare e condizionare la disciplina di dettaglio della zona estrattiva oggetto della progettazione.

e) Riportare indicazioni specifiche delle attuali superfici, dei fronti di cava e delle infrastrutture attualmente esistenti ( strade, elettrodotti, acquedotti ecc.). Ove ritenuto necessario si allegherà il rilievo aerofotogrammetrico in scala 1:5000.

f) descrivere le caratteristiche geomorfologiche, litologiche, idrogeologiche e geostrutturali (giacitura, struttura, eventuale stato fessurativo e di fratturazione ) dei terreni interessati.

3) E' altresì richiesto un rilevamento geologico dell'area da riportare su tavola alla scala 1:5000 corredato da sezioni geologiche alla scala 1:2000 che mettano in evidenza gli spessori e le giaciture degli strati dei terreni oggetto di coltivazione. In tale elaborato verrà anche presentato uno studio per la determinazione delle caratteristiche dei materiali in funzione della loro utilizzazione sul mercato.

4) Tali caratterizzazioni saranno desunte da indagini sul terreno (es. sondaggi geognostici) e prove di laboratorio definite necessarie dal nucleo tecnico preposto alla redazione del P. di B.

5) Dovranno essere inoltre definiti, a seguito di specifiche indagini e prove geotecniche, i parametri necessari per la valutazione delle altezze massime di scavo nel rispetto delle condizioni di sicurezza per la stabilità dei fronti.

6) Questi elaborati verranno disegnati su mappe catastali dotate di quote e curve di livello da desumersi dai rilievi aerofotogrammetrico.

7) Dagli elaborati medesimi si evinceranno tutte le indicazioni necessarie per un organico assetto della zona sia sotto il profilo produttivo che ambientale; sono anche da considerare tutte le interrelazioni necessarie per le zone contigue ( aree industriali, strade esterne al bacino, ecc.).

8) Sugli elaborati dovranno leggersi tutte le informazioni catastali e le strade e gli spazi riservati a viabilità, parcheggi, discariche, lotti di coltivazione, zone di protezione, ecc.

9) Negli elaborati di dettaglio esecutivi verranno indicate le sezioni tipo delle sedi, delle aree di discarica e dei lotti oltre ai tipi di eventuali alberature. Altresì tali grafici sono da redigere con simulazione delle trasformazioni del bacino e nella situazione finale, con chiara evidenza dei recuperi progressivi da effettuarsi.

10) Il piano dei lotti da redigersi in scala adeguata va riferito sia alle coltivazioni che agli eventuali insediamenti industriali e/o artigianali.

11) Per i primi vi sarà la indicazione di eventuali comparti, in conseguenza delle modalità di coltivazione scelte e degli obblighi su queste gravanti, per i secondi vi sarà l'indicazione del tipo di insediamento, le dimensioni dei lotti, la rete dei servizi, le zone degli eventuali impianti tecnologici (cabine di trasformazione, impianti di sollevamento, impianti operativi ecc.).

12) Allegata al piano dei lotti vi sarà la tabella dei parametri urbanistico-edilizi da rispettare per l'edificazione ad uso industriale.

13) Dallo studio emergeranno anche le eventuali soluzioni per limitare gli impatti negativi.

14) Questo elaborato è corredato da planimetria catastale alla scala 1:2000, in cui sono evidenziate le aree dei lotti di coltivazione.

**Mi) I PIANI ATTUATIVI – art. 8 allegato N.T.A. a DGR 824/2006 (parere AdB di Puglia), così riformulato:**

#### Art. 8

##### *(I Piani Particolareggiati)*

1) Il progetto di Piano Particolareggiato è costituito dai seguenti elaborati

- a) stralcio degli elaborati e delle N.T.A. del P.R.A.E. con l'individuazione della zona in oggetto;
- b) stralcio del P.R.G. o P. di F. vigente, con l'individuazione della zona di piano;
- c) rilievo dello stato dei luoghi,
- d) studio geologico e giacimentologico di dettaglio e studio geotecnica dell'area interessata

dal P.P.;

d2) studio di compatibilità idrologica ed idraulica dell'area interessata che, in funzione dei livelli di pericolosità/rischio associati, analizzi compiutamente gli effetti degli interventi previsti sul regime idraulico anche a monte e a valle dell'area interessata, al fine di assicurare la compatibilità delle attività previste dal Piano con gli obiettivi del PAI dell'Autorità di Bacino della Puglia.

d3) studio di compatibilità geomorfologica, geologica e geotecnica dell'area interessata che, in funzione dei livelli di pericolosità/rischio associati, analizzi compiutamente gli effetti degli interventi previsti sulle condizioni di stabilità della stessa area, al fine di assicurare la compatibilità delle attività previste dal Piano con gli obiettivi del PAI della Autorità di Bacino della Puglia.

e) elaborati di progetto del P.P. disegnati su mappa catastale (piano di azionamento, piano

viario, piano di servizi, ecc.)

- f) elaborati di dettaglio esecutivi,
- g) piano dei lotti di coltivazione e del centro di gestione dell'area attrezzata e dei depositi temporanei di materiali sterili non commerciabili, da riutilizzare in impianti di frantumazione o in opere di recupero ambientale; h) piano delle aree fabbricabili e dei comparti;
- i) profili regolatori;
- j) Valutazione di Impatto Ambientale e, ove previsto, Valutazione di Incidenza;
- k) Piano particellare dei terreni,
- l) Relazione tecnica illustrativa;

2) Gli elaborati del P.P. devono:

a) riportare nella stessa scala delle carte del P.R.A.E., le indicazioni dello stesso in relazione alle risorse sul territorio ed ai vincoli estrattivi, sia nella zona oggetto del Piano Particolareggiato sia nelle zone adiacenti, in modo da rendere evidenti le interrelazioni con altre risorse e con altre zone di piano. Su questo elaborato verrà indicato il perimetro del Piano Particolareggiato derivante dallo studio di dettaglio. Verranno, altresì, riportate le N.T.A. che possono ispirare e condizionare la disciplina di dettaglio della zona estrattiva, oggetto del P.P.;

b) riportare nella stessa scala dello strumento urbanistico generale le indicazioni dello stesso, sia per la zona di piano sia per le zone adiacenti, in modo da rendere evidenti le relazioni pianificatorie con le stesse. Si riporteranno, altresì, gli stralci delle N.T.A. del P.r.g. o P. di F. che possono ispirare o condizionare la disciplina di dettaglio della zona estrattiva oggetto di progettazione;

b2) Riportare nella stessa scala degli elaborati del PRAE, le indicazioni delle aree disciplinate dalle NTA del PAI dell'Autorità di Bacino della Puglia, sia per la zona di piano che per congrue zone adiacenti, in modo da rendere evidenti le relazioni pianificatorie con le stesse. Si riporteranno altresì gli stralci delle NTA interessate del PAI dell'Autorità di Bacino della Puglia, nonché le cartografie e le NTA di ulteriori Piani stralcio di Bacino, qualora predisposti, che possono ispirare e condizionare la disciplina di dettaglio della zona estrattiva oggetto della progettazione.

c) riportare le indicazioni specifiche delle attuali superfici e fronti di cava e delle infrastrutture attualmente esistenti (strade, elettrodotti, acquedotti, ecc.). Nello stesso elaborato si riporterà il rilievo aerofotogrammetrico. La scala di redazione sarà di 1:5000;

d) descrivere le caratteristiche geomorfologiche, litologiche, idrogeologiche, idrauliche e geostrutturali (giacitura, struttura, eventuale stato di fatturazione e fessurativo) dei terreni interessati;

e) è altresì richiesto un rilevamento geologico dell'area da riportare su tavola alla scala di 1:5000, corredato da sezioni geologiche alla scala di 1:2000, che mettano in evidenza gli spessori e le giaciture degli strati dei terreni oggetto di coltivazione;

f) determinare le caratteristiche dei materiali in funzione della loro utilizzazione sul mercato. Tali caratteristiche saranno desunte da indagini sul terreno (es. sondaggi geognostici) e da prove di laboratorio.



**N1) NORME PER IL RECUPERO DELLE CAVE – art. 12 allegato N.T.A. a DGR 824/2006 (parere AdB di Puglia).**

Detto punto viene così riformulato e integralmente trascritto:

**Art. 12**  
*(Riutilizzo delle aree di cava)*

Le opere di recupero devono essere finalizzate ad una specifica destinazione di riutilizzo, con priorità all'uso precedente del suolo.

La destinazione di riutilizzo deve essere specificata nel provvedimento di autorizzazione.

Nei casi di cave ubicate all'interno delle aree a pericolosità idraulica o geomorfologica o che interferiscono con il reticolo idrografico o con le fasce di pertinenza fluviale del PAI dell'Autorità di Bacino della Puglia, tra le diverse ipotesi di destinazione finale della cava dovrà essere preventivamente considerata quella che comporti un'azione di mitigazione della pericolosità idrogeologica dell'area (ad es. casse di espansione, vasche di laminazione, terrazzamenti, rimodellamenti morfologici, ecc.).

**O1) NORME TRANSITORIE - art. 28 bis inserito d'ufficio nelle N.T.A. allegate N.T.A. a DGR 824/2006 a seguito dei seguenti pareri:**

a) Autorità di Bacino della Basilicata; b) Autorità di Bacino Interregionale dei fiumi Trigno, Biferno e Minori, Saccione e Fortore; c) Autorità di Bacino dei Fiumi Liri, Garigliano e Volturno; d) Autorità di Bacino della Puglia.

**Art.28 bis**

*(Prescrizioni per le cave e/o Piani di Bacino ricadenti all'interno dei territori di competenza delle Autorità di Bacino della Basilicata, Autorità di Bacino Interregionale dei fiumi Trigno, Biferno e Minori, Saccione e Fortore, Autorità di Bacino dei Fiumi Trigno, Garigliano e Volturno e Autorità di Bacino della Puglia)*

*Nella fase transitoria e nella fase a regime, per ogni singola iniziativa o Piano di Bacino ( attuativo ), da eseguire sui territori rispettivamente delle Autorità di Bacino della Puglia, AdB della Basilicata, AdB Interregionale dei fiumi Trigno, Biferno e Minori, Saccione e Fortore e AdB dei Fiumi Trigno, Garigliano e Volturno, va acquisito preliminarmente il parere dell'Autorità di Bacino competente.*

*Restano altresì cogenti e da rispettarsi le ulteriori prescrizioni, indicazioni e indirizzi contenuti nei pareri delle suddette Autorità di Bacino.*

*In particolare, per quanto attiene ai "bacini" con la numerazione 31, 32 e 47, rientranti nel territorio di competenza dell'Autorità di Bacino Interregionale dei Fiumi Trigno, Biferno e Minori, Saccione e Fortore, detti "bacini" vanno ripерimetrati, nella fase di redazione dei relativi Piani Attuativi, di concerto con la predetta Autorità di Bacino;*

## P.1) CARTOGRAFIA – SERIE 4

Rilevato che nella Deliberazione di G.R. n. 824/2006 al punto 3.1 “valutazioni di carattere ambientale” e successivi connessi punti, risulta non indicata la cartografia di riferimento relativa ai bacini richiamati negli stessi punti, in questa sede si provvede a fornire precisazioni in ordine alla numerazione delle Tavole di riferimento della Serie 4, formato A0 in scala 1:25.000, secondo il prospetto di seguito riportato:

N. Bacino estrattivo	N. Tavola cartografica
36 e 42	383
43	396
53, 54 e 56	397
1, 2 e 17	436
27, 22, 3, 28, 29 e 4	437
18	453
22,3,29 e 4	454
91	473
102	474
91	492
100, 101 e 102	493
147	494
109	536

TUTTO CIO' PREMESSO e sulla scorta di quanto sin qui prospettato, si propone alla Giunta:

- a) di condividere e fare propri gli emendamenti della V Commissione Consiliare Permanente;
- b) di prendere atto e recepire le valutazioni della Autorità di Bacino della Puglia, della Autorità di Bacino Interregionale dei Fiumi Trigno, Biferno e Minori, Saccione e Fortore, della Autorità di Bacino della Basilicata, della Autorità di Bacino dei Fiumi Liri-Garigliano e Volturno;
- c) di introdurre, in conseguenza dei punti a) e b) nella deliberazione di G.R. n. 824/2006 le modifiche conseguenti agli emendamenti della V Commissione Consiliare Permanente, nei termini riportati in relazione, e nelle relative N.T.A. del P.R.A.E le modifiche ed integrazioni conseguenti ai pareri della V Comm. Cons. Perm. e delle AdB tutte, nei termini riportati in relazione ai punti da A<sub>1</sub> a O<sub>1</sub>, nonché le precisazioni per gli aspetti cartografici di cui al punto P<sub>1</sub>;
- d) di valutare le osservazioni presentate nei modi e nei termini di cui alla Deliberazione di G.R. n. 824 del 13.06.2006, qui in toto confermati;
- e) di approvare definitivamente il PRAE di cui alle Deliberazioni di G.R. n. 1744 dell'11/12/2000 e n. 824 del 13/06/2006, con l'introduzione negli atti del P.R.A.E. delle modifiche ed integrazioni complessive di cui al precedente punto c), i cui contenuti si intendono integralmente trascritti e non riportati per economia espositiva;
- f) di dare atto che il PRAE, adottato con Deliberazione di G.R. n. 1744/2000, come sopra formatosi, è costituito documentazione richiamata nella stessa deliberazione, dalla deliberazione di G.R. n. 824/2006 e relativi allegati cartografici, che con il presente provvedimento si confermano, e dalle Norme Tecniche di Attuazione, integralmente allegate al presente provvedimento, riformulate a seguito dei pareri intervenuti, il tutto come integrato e modificato ai sensi del precedente punto c);

- g) di dichiarare il PRAE esecutivo dal giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente provvedimento sul BURP, ai sensi dell'art. 33 della l.r. 37/85.

“COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA L.R. 28/01 e s.m.i.

“Dal presente provvedimento non deriva alcun onere a carico del Bilancio Regionale”

Il presente provvedimento è di competenza della Giunta Regionale ai sensi delle leggi costituzionali n. 1199 e 312001 nonché della L.R. n. 7/2004 “Statuto della Regione Puglia”.

L'Assessore all'Ecologia Prof. M. Losappio di concerto con l'Assessore all'Assetto del Territorio, Prof.ssa A. Barbanente, sulla base delle risultanze istruttorie sopra riportate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale;

#### LA GIUNTA

- Udità la relazione e la conseguente proposta, per gli aspetti di competenza, degli Assessori all'Ecologia e all'Assetto del Territorio;
- Vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dai funzionari istruttori, dal Dirigente incaricato con deliberazione n. 27/2006 di definire il PRAE, dal Dirigente del Settore Urbanistico e dal Dirigente del Settore Ecologia;
- A voti unanimi ed espressi nei modi di legge;

#### DELIBERA

- 1) di approvare e fare propria la relazione degli Assessori all'Ecologia e a all'Assetto del Territorio;
- 2) di condividere e fare propri gli emendamenti della V Commissione Consiliare Permanente;
- 3) di prendere atto e recepire le valutazioni della Autorità di Bacino della Puglia, della Autorità di

Bacino Interregionale dei Fiumi Trigno, Biferno e Minori, Saccione e Fortore, della Autorità di Bacino della Basilicata, della Autorità di Bacino dei Fiumi Liri-Garigliano e Volturno;

- 4) di introdurre, in conseguenza del punto 2) e 3) nella deliberazione di G.R. n. 824/2006 le modifiche conseguenti agli emendamenti della V Commissione Consiliare Permanente, nei termini riportati in relazione, e nelle relative N.T.A. del P.R.A.E. le modifiche ed integrazioni conseguenti ai pareri della V Comm. Cons. Perm. e delle AdB tutte, nei termini riportati in relazione ai punti da A<sub>1</sub> a O<sub>1</sub>, nonché le precisazioni per gli aspetti cartografici di cui al punto P<sub>1</sub>;
- 5) di valutare le osservazioni presentate nei modi e nei termini di cui alla Deliberazione di G.R. n. 824 del 13.06.2006, qui in toto confermati;
- 6) di approvare definitivamente il PRAE di cui alle Deliberazioni di G.R. n. 1744 dell'11/12/2000 e n. 824 del 13/06/2006, con l'introduzione negli atti del P.R.A.E. delle modifiche ed integrazioni complessive di cui al precedente punto 4), i cui contenuti si intendono integralmente trascritti e non riportati per economia espositiva;
- 7) di dare atto che il PRAE, adottato con Deliberazione di G.R. n. 1744/2000, come sopra formatosi, è costituito dalla documentazione richiamata nella stessa deliberazione, dalla deliberazione di G.R. n. 824/2006 e relativi allegati cartografici, che con il presente provvedimento si confermano, e dalle Norme Tecniche di Attuazione, integralmente allegate al presente provvedimento, riformulate a seguito dei pareri intervenuti; il tutto come integrato e modificato ai sensi del precedente punto 4);
- 8) Di pubblicare il presente provvedimento sul B.U.R.P.
- 9) di dichiarare il PRAE esecutivo dal giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente provvedimento sul BURP, ai sensi dell'art. 33 della l.r. 37/85.

Il Segretario della Giunta  
Dr. Romano Donno

Il Presidente della Giunta  
On. Nichi Vendola

# P.R.A.E.

## NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

### TITOLO I

#### FINALITA' E CONTENUTI DELLA PIANIFICAZIONE

##### Art. 1

*(Obiettivi e contenuti del P.R.A.E.)*

Il piano Regionale per le Attività Estrattive consegue i seguenti obiettivi:

- 1) Individuare nell'ambito del territorio pugliese, tenuto conto dei vincoli esistenti e delle necessarie esigenze di tutela ambientale, le zone suscettibili di preminente attività estrattiva.
- 2) Valutare i fabbisogni, per ogni singola classe di materiali, del mercato regionale, nazionale ed estero nel medio e nel lungo periodo e programmare nell'arco di un decennio lo sviluppo del settore secondo esigenze di sviluppo tecnologico, economico e produttivo.
- 3) Disporre norme per l'apertura e l'esercizio delle cave.
- 4) Individuare nell'ambito del territorio zone abbesognevole di intensa attività di recupero ambientale e le aree da utilizzare a discarica dei residui di cave.

Il P.R.A.E. è composto dai seguenti elaborati:

Relazione di piano, costituita da due tomi indicati come Vol.I-parte I e Vol.I-parte II;

Allegati descrittivi:

Norme tecniche di attuazione;

Regolamento;

Allegati cartografici:

Tavv. 1 (A, B, C, D, E ed F): Carta Geolitologica;

Tavv. 2 (A, B, C, D, E ed F) Carta delle Risorse;

Tavv. 3 (A, B, C, D, E ed F) Carta dei Vincoli estrattivi.

- *Serie 0: n. 6 tavole in formato A0 in scala 1:100.000 riproducenti le tavole originali del PRAE in grigio con sovrapposizione dei poligoni dei bacini in rosso con nome file PRAE\_UM\_n (per n da 1 a 6);*
- *Serie 1: n. 44 tavole in formato A0 (cm 93x160) in scala 1:25.000 riproducenti i poligoni dei bacini in rosso su cartografia B/N IGM/50 (nn. 382, 383, 384, 395, 396, 397, 406, 407, 408, 409, 421, 422, 423, 424, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 453, 454, 455, 456, 457, 472, 473, 474, 475, 476, 492, 493, 494, 495, 496, 510, 511, 512, 513, 526, 527, 536, 537) con nome file nnn\_PRAE;*
- *Serie 2: n. 44 tavole in formato A0 (cm 93x160) in scala 1:25.000 riproducenti i poligoni dei bacini in rosso su cartografia B/N rappresentante gli Ambiti Territoriali Estesi (nn. 382, 383, 384, 395, 396, 397, 406, 407, 408, 409, 421, 422, 423, 424, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 453, 454, 455, 456, 457, 472, 473, 474, 475, 476, 492, 493, 494, 495, 496, 510, 511, 512, 513, 526, 527, 536, 537) con nome file nnn\_PRAE\_ATE;*
- *Serie 3: n. 44 tavole in formato A0 (cm 93x160) in scala 1:25.000 riproducenti i poligoni dei bacini in rosso ed Aree Protette Regionali, Parchi*

*Nazionali, SIC e ZPS su cartografia B/N IGM/50 (nn. 382, 383, 384, 395, 396, 397, 406, 407, 408, 409, 421, 422, 423, 424, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 453, 454, 455, 456, 457, 472, 473, 474, 475, 476, 492, 493, 494, 495, 496, 510, 511, 512, 513, 526, 527, 536, 537) con nome file nnn\_PRAE\_AP.*

- *Serie 4: n. 44 tavole in formato A0 (cm 93x160) in scala 1:25.000.riproducenti i poligoni dei bacini in rosso su cartografia B/N IGM/50, come ridefiniti per effetto delle valutazioni complessive operate con il presente provvedimento, relative all'esame delle osservazioni ed agli aspetti di natura paesaggistica ed ambientale (nn. 382, 383, 384, 395, 396, 397, 406, 407, 408, 409, 421, 422, 423, 424, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 453, 454, 455, 456, 457, 472, 473, 474, 475, 476, 492, 493, 494, 495, 496, 510, 511, 512, 513, 526, 527, 536, 537) con nome file nnn\_PRAE\_DEF. Tale serie 4 porta la dicitura "Carta dei vincoli estrattivi" su base IGM/50 allegata alla D.G.R. n. 824/2006.*

Al P.R.A.E. sono inoltre allegati, ad esclusivo uso interno dell'Assessorato all'Ecologia Settore Attività Estrattive della Regione Puglia, ulteriori nove volumi (dal II al IX ) corredati da allegati fotografici e cartografici, in cui sono riportati tutti gli studi del P.R.A.E.

#### Art.2

*(Attuazione del P.R.A.E.)*

L'attività estrattiva considerata dal P.R.A.E. è attuata sul territorio, secondo le previsioni contenute nelle Tavv. 3 ( A, B,C, D, E ed F ), esclusivamente a mezzo dei Piani di Bacino, dei Piani di Riordino, dei Piani Particolareggiati.

#### Art. 3

*(I piani di bacino – Contenuti)*

1) Il Piano di Bacino costituisce la proiezione delle scelte territoriali regionali effettuate con la redazione del P.R.A.E. , anche in funzione della necessità di rilocalizzazione di attività estrattive esistenti disperse sul territorio, oppure esistenti in zone " da alleggerire " o in zone da riordinare.

2) Il Piano consegue le seguenti finalità:

a) Garantire la disponibilità delle aree per gli insediamenti industriali e produttivi connessi all'attività estrattiva.

b) Promuovere un'organica pianificazione esecutiva, al fine di ottenere un sicuro approvvigionamento di materia prima per almeno un decennio e conseguire, contemporaneamente ed al termine dell'attività, non solo la coltivazione ma anche il recupero del bacino.

c) Favorire le coltivazioni coordinate di più aziende operanti su lotti vicini.

3) Ai sensi della vigente legislazione urbanistica, per quanto applicabile, il Piano di Bacino ha la valenza di un P.I.P. ( Piano Insediamenti Produttivi ).

## Art. 4

*( I Piani di Bacino – Formazione ed Attuazione)*

1) Il Piano di Bacino è redatto a cura e spese del Consorzio delle aziende estrattive costituito nel bacino stesso, o dal Comune o dal consorzio dei Comuni sulla base delle decisioni assunte dalla Conferenza di servizi da parte degli Enti territoriali interessati (Comuni, Provincia, Comunità Montana e Autorità di Bacino), e tenuto conto delle osservazioni delle rappresentanze provinciali rispettivamente degli imprenditori e dei lavoratori operanti nel settore delle attività estrattive, delle Associazioni Ambientaliste e dei Consorzi di bonifica (ove interessati) ed è approvato con le stesse modalità del P.R.A.E..

2) Fino all'approvazione del Piano di Bacino la presentazione di istanze di autorizzazioni o concessioni per l'apertura di nuove cave è sospesa.

3) L'ubicazione sul territorio delle aree da sottoporre a redazione di Piani di Bacino è contenuta nelle Tavv. 3 ( A,B,C,D,E ed F ) del P.R.A.E. e l'elenco dei bacini, unitamente alla potenzialità estrattiva di ciascuno, nella Tabella A allegata alle presenti Norme .

4) I bacini di estrazione possono essere individuati in tre differenti tipologie:

- a- Bacino di Piano Particolareggiato ( B P P )
- b- Bacino di Riordino e Completamento ( B C )
- c- Bacino Nuovo ( B N ).

## Art. 4 bis

*(Piani di Bacino - Procedure di Valutazione di impatto ambientale)*

Ai sensi dell'art. 23 della legge regionale 12 aprile 2001, n. 11 "Norme sulla valutazione dell'impatto ambientale", i piani di bacino redatti in attuazione del Piano Regionale per le Attività Estrattive (PRAE) sono assoggettati a preventiva procedura di valutazione di impatto ambientale (VIA).

Lo Studio di Impatto Ambientale relativo a ciascun piano di bacino estrattivo deve essere redatto tenendo conto, tra l'altro, dei seguenti elementi:

a) superficie complessiva, presente al momento della presentazione del piano, già interessata da attività di estrazione autorizzata, da cave esaurite e dismesse e da cave esaurite eventualmente già recuperate, con indicazione delle relative modalità di recupero, nonché superficie già oggetto di richiesta di autorizzazione di attività estrattiva, con procedure autorizzative in corso;

b) tipologia e qualità dei materiali oggetto di estrazione in ciascun bacino, con relativa previsione, basata sugli studi preliminari, della resa in material e commerciabile rispetto al totale del materiale estratto;

c) modalità proposta per la gestione delle cave e modalità proposta di realizzazione e gestione delle previste infrastrutture di supporto;

d) eventuali possibilità alternative delle modalità di gestione o delle localizzazioni delle attività all'interno dei bacini, anche in riferimento alla diversa tipologia e qualità dei materiali interessati;

e) gestione dei materiali di scarto, nel rispetto della normativa vigente in materia di rifiuti;

f) modalità di recupero delle aree estrattive dismesse e delle aree estrattive in esercizio, già in fase di esercizio stesso.

Sono fatte salve le disposizioni che disciplinano la gestione delle aree naturali protette nazionali e regionali di cui alla legge 394/1991 e alla legge regionale n. 19/1997.

#### Art. 4 ter

##### *(Piani di Bacino - Procedura di Valutazione di incidenza ambientale)*

I piani di bacino redatti in attuazione del piano regionale per le attività estrattive (PRAE), ove riguardano bacini estrattivi ricadenti anche parzialmente nei siti della rete "Natura 2000", di cui alle direttive 92/43/CE (Siti di importanza comunitaria SIC e Zone di Conservazione Speciale ZCS) e 79/409/CE (Zone di Protezione Speciale ZPS), sono altresì assoggettati a procedura di valutazione di incidenza ambientale (V.I.), da effettuare secondo lo schema definito all'articolo successivo.

La procedura di valutazione di incidenza ambientale è unificata alla prescritta procedura di VIA.

#### Art. 4 quater

##### *(Elementi per la conservazione dei siti Natura 2000)*

Al fine di assicurare la conservazione nel tempo della qualità e della dimensione territoriale dei siti della rete "Natura 2000", di cui alle direttive 92/43/CE (Siti di importanza comunitaria SIC e Zone di Conservazione Speciale ZCS) e 79/409/CE (Zone di Protezione Speciale ZPS), le valutazioni di incidenza per i piani di bacino estrattivi ricadenti nei suddetti siti devono essere effettuate sulla base di uno specifico Studio di Incidenza, ove siano esaminati e valutati, anche mediante opportune analisi incrociate, i seguenti diversi elementi, in aggiunta a quelli già definiti per lo Studio di Impatto Ambientale, riferiti alle specifiche caratteristiche degli habitat naturali e degli habitat naturali di specie interessati dal piano di bacino:

a) quota di copertura degli habitat presenti all'interno del bacino di estrazione (percentuale di habitat rispetto all'intero perimetro del sito "Natura 2000" e quota di habitat eventualmente sottratta dall'attuazione del piano di bacino);

b) presenza di specie animali o vegetali "prioritarie" e d'interesse comunitario, così come definite dalle direttive comunitarie 92/43/CE e 79/409/CE;

c) modalità proposta per la gestione delle cave e per la realizzazione e gestione delle infrastrutture di supporto, in relazione all'esigenza di tutela e di conservazione nel tempo degli habitat e degli habitat di specie presenti;

d) modalità di recupero delle aree estrattive dismesse e delle aree estrattive in esercizio, già in fase di esercizio stesso, finalizzata a garantire, per ciascun bacino di estrazione, una quota massima di territorio interessato contestualmente dall'attività di estrazione, in modo da perseguire, attraverso la possibile ricostituzione delle condizioni naturali, la massima riduzione di sottrazione temporanea di habitat prioritari e di interesse



comunitario (ordinariamente le attività di cava in esercizio non devono coprire una superficie superiore al 25% di quella perimetrata per il bacino di estrazione).

Lo Studio di incidenza deve, altresì, contenere oltre alle indicazioni relative alle azioni di mitigazione dell'impatto complessivo dell'attività estrattiva, quelle relative alle misure di compensazione proposte per garantire il mantenimento nel tempo delle superfici complessive degli habitat naturali e degli habitat naturali di specie, nel caso in cui le attività estrattive pianificate interessano direttamente gli stessi habitat.

#### Art. 4 quinquies

*(Bacini ricadenti negli Ambiti Territoriali Estesi del Piano Urbanistico territoriale Tematico per il Paesaggio )*

1) Ai sensi dell'art. 5.03 delle Norme di attuazione del P.U.T.T./P. , approvato con delibera di G.R. n.1748 del 15/12/200 i piani di bacino redatti in attuazione del piano regionale per le attività estrattive (PRAE) sono assoggettati al preliminare rilascio del "parere paesaggistico".

2) Lo stesso Piano urbanistico Territoriale Tematico per il Paesaggio , all'allegato 3 punto 3.01 , prevede il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica di cui all'art. 5.01 delle N.T.A. per le attività di coltivazione di cave fermo restando comunque la disciplina di cui alla L.R. 37/85 ovvero quanto riportato nelle N.T.A. del P.R.A.E. , le competenze del Ministero dell'Ambiente Direzione Generale per la Difesa del Suolo Divisione V Territorio ai sensi del Dlgs 42/04 (circolare DDS/2005/0226 del 3 marzo 2005 ) nonché le disposizioni che disciplinano gli interventi nei siti della rete "Natura 2000", di cui alle direttive 92/43/CE (Siti di importanza comunitaria SIC e Zone di Conservazione Speciale ZCS) e 79/409/CE (Zone di Protezione Speciale ZPS) e quelle relative alla gestione delle aree naturali protette nazionali e regionali di cui alla legge 394/1991 e alla legge regionale n. 19/1997.

3) Lo Studio di verifica di compatibilità paesaggistica con le N.T.A. del P.U.T.T./P. relativo a ciascun Piano di Bacino estrattivo, deve essere redatto secondo i contenuti e gli elaborati indicati dall'allegato 3 delle N.T.A. del P.U.T.T./P. con particolare riferimento soprattutto alle opere necessarie al recupero delle caratteristiche ecologiche e paesaggistiche durante ed al termine della fase di coltivazione nonché con particolare riferimento alle misure da adottare al fine di mitigare e/o compensare gli impatti sui caratteri paesistico-ambientali dei luoghi interessati derivanti dall'attività estrattiva proposta..

4) Per quanto attiene all'aspetto prettamente paesaggistico, fermo restando tutte le disposizioni contenute nelle N.T.A. del P.U.T.T./P. , al solo fine di consentire anche il recupero paesistico-ambientale dei siti abbandonati già interessati da escavazione , ovvero già interessati da una modificazione paesaggistica significativa dell'originario stato dei luoghi intervenuta a seguito dell'esercizio di un'attività estrattiva ormai dimessa, la riattivazione dell'attività estrattiva nelle predette aree è equiparata , ai fini dell'applicazione delle N.T.A. del P.U.T.T./P. , ad ampliamento di un'attività estrattiva esistente ovvero già in atto.

5) Gli interventi previsti all'interno di ogni singolo Piano di Bacino devono essere conformi agli Indirizzi di Tutela ( art. 2.02) previsti per l'Ambito Territoriale Esteso (A.T.E.) entro cui ricadono i lavori e/o le opere nonché detti interventi devono rispettare le Direttive di

Tutela (art.3.05) e le Prescrizioni di Base previste dal P.U.T.T./P. per gli elementi strutturanti il sito interessato dai lavori (A.T.D. di cui al Titolo III).

In particolare, in conformità alle N.T.A. del Piano Urbanistico Territoriale tematico per il Paesaggio approvato con Deliberazione di G.R. n. 1748 del 15.12.2000, nei Bacini deve ottemperarsi alle seguenti prescrizioni:

a) BACINI RICADENTI IN ATE DI TIPO "A"

In assenza di strumento urbanistico generale adeguato al P.U.T.T. /P e/o di uno strumento di secondo livello di cui all'art.2.05 delle N.T.A del P.U.T.T. ( sottopiano ) nei bacini ricadenti in A.T.E. di tipo "A" non sono consentiti interventi che prevedano attività estrattive "ex novo" nè interventi di ampliamento di attività estrattive già in atto né la riattivazione di cave dismesse.

Dovrà essere verificata, per le attività estrattive in esercizio ricadenti in A.T.E. di tipo "A", la compatibilità paesistico-ambientale per consentirne il loro eventuale mantenimento in esercizio predisponendo comunque all'uopo specifici piani di recupero paesistico-ambientale delle aree , da attuare contestualmente all'esercizio dell'attività estrattiva in atto , a cura della impresa esercente, entro il termine di sei mesi dall'entrata in vigore del PRAE; decorso tale termine l'attività estrattiva va sospesa, salvo motivate ragioni.

b) BACINI RICADENTI IN A.T.E. DI TIPO "B"

In assenza di strumento urbanistico generale adeguato al P.U.T.T. /P e/o di uno strumento di secondo livello di cui all'art.2.05 delle N.T.A del P.U.T.T. ( sottopiano) nei Bacini ricadenti in ATE di tipo "B", non è consentita l'apertura di cave "ex novo" ma è ammissibile, previa autorizzazione paesaggistica, solo l'ampliamento di attività esistenti legalmente in esercizio e/o la riattivazione di cave dismesse , il tutto limitatamente riferito a coltivazione di pietra ornamentale o altro materiale di difficile reperibilità ; i piani di bacino devono comunque ottemperare alle seguenti prescrizioni:

- Dovrà essere verificata la compatibilità paesistico-ambientale delle attività estrattive già in atto per consentirne l'eventuale mantenimento in esercizio predisponendo all'uopo specifici piani di recupero paesistico-ambientale delle aree da attuare contestualmente all'esercizio dell'attività estrattiva a cura della impresa esercente, entro il termine di sei mesi dall'entrata in vigore del PRAE, decorso tale termine l'attività estrattiva va sospesa, salvo motivate ragioni.;

- I Piani di Bacino non dovranno prevedere alcuna attività estrattiva "ex novo" ma, ~~solo~~ ed esclusivamente l'eventuale ampliamento di attività estrattive esistenti legalmente in ~~esercizio~~ ovvero la riattivazione di cave dismesse ;

- Al fine della valutazione della possibilità di procedere alla prosecuzione ~~e/o~~ ampliamento delle attività estrattive esistenti legalmente in esercizio ovvero alla riattivazione ~~o di~~ cave dismesse il Piano di Bacino (esteso a tutte le aree ricomprese nei bacini come individuati dal PRAE ) dovrà contenere il dettagliato riporto delle cave esistenti interessate da attività già in atto e/o dismesse con evidenziazione degli ATD (Titolo III N.T.A. del P.U.T.T./P.) nonché individuare le misure da porre in essere al fine di garantire la piena tutela delle predette emergenze paesistico-ambientali ;

- I Piani di Bacino dovranno rispettare i contenuti e gli elaborati di cui all'allegato n.3 delle N.T.A. del P.U.T.T./P. nonché seguire le procedure autorizzative di cui all'art. 5.03 delle N.T.A. del P.U.T.T./P., fermo restando il rispetto degli indirizzi e delle direttive di tutela

nonché delle prescrizioni di base per gli A.T.D. come individuati al titolo III delle N.T.A. del P.U.T.T./P.

c) BACINI RICADENTI IN A.T.E. DI TIPO "C"

Nei bacini ricadenti in A.T.E. di tipo "C" sono consentiti, previa autorizzazione paesaggistica, l'ampliamento di attività esistenti legalmente in esercizio e/o la riattivazione di cave dismesse; sono consentite altresì nuove attività estrattive solo se connesse al reperimento di materiali sia di inderogabile necessità (cave di prestito connesse alla realizzazione di rilevanti opere pubbliche) sia di difficile reperibilità (pietra ornamentale da taglio, inerti silicei, inerti alluvionali, argille)".

I Piani di Bacino ricadenti in A.T.E di tipo "C" dovranno rispettare i contenuti e gli elaborati di cui all'allegato n°3 delle N.T.A. del P.U.T.T./P. nonché seguire le procedure autorizzative di cui all'art. 5.03 delle N.T.A. del P.U.T.T./P. fermo restando il rispetto degli indirizzi e delle direttive di tutela nonché le prescrizioni di base per gli A.T.D. come individuati al titolo III delle N.T.A. del P.U.T.T./P.

d) BACINI RICADENTI IN A.T.E. di tipo "D"

Nei Bacini ricadenti in un ATE di tipo "D" sono ammissibili, previa autorizzazione paesaggistica, attività estrattive "ex novo" nonché l'ampliamento di cave esistenti legalmente in esercizio e/o la riattivazione di cave dismesse.

I Piani di Bacino, che dovranno acquisire il parere di cui all'art.5.03 delle N.T.A. del P.U.T.T./P., devono avere i contenuti e gli elaborati grafici previsti dall'allegato n°3 delle N.T.A. del P.U.T.T./P. e devono altresì rispettare gli indirizzi e direttive di tutela dell'A.T.E. di riferimento nonché le prescrizioni di base per gli A.T.D. come individuati al titolo III delle N.T.A. del P.U.T.T./P.

e) BACINI RICADENTI IN A.T.E. DI TIPO "E"

Nei Bacini ricadenti in A.T.E. di tipo "E" è consentita l'apertura e l'esercizio di attività estrattive. I piani di Bacino ricadenti in A.T.E. di tipo "E" non necessitano di parere di cui all'art.5.03 delle N.T.A. del P.U.T.T./P. ,atteso che il P.U.T.T./P. non sottopone a tutela paesaggistica diretta gli A.T.E. classificati di valore "normale".

Resta evidente che la tutela e la valorizzazione dei caratteri paesaggistici (sempre presenti anche negli A.T.E. di tipo "E") saranno affidati alla capacità degli operatori pubblici e privati di perseguire obiettivi di qualità paesaggistica accrescendo e non già sminuendo il "valore" del sito attraverso una qualificata previsione e realizzazione della trasformazione paesaggistica dei luoghi interessati dagli interventi e soprattutto attraverso un efficace ed idoneo recupero paesistico-ambientale delle aree interessate dall'attività estrattiva.

f) BACINI RICADENTI IN A.T.E. DIVERSI

Fermo restante la ammissibilità o meno di attività di cava a seconda degli A.T.E. di riferimento i piani di bacino di attività estrattive ricadenti in parte in A.T.E diversi, devono rispettare, per le diverse specifiche aree, le previsioni prescrittive di cui ai punti precedenti del presente articolo.

## Art. 5

*(I Piani Particolareggiati – Formazione e Contenuti)*

1) Il P.R.A.E. individua le seguenti aree da sottoporre a redazione di Piani Particolareggiati (P.P.) : 1) bacini marmiferi di Apricena (FG) e Trani (BA) ; 2) bacino estrattivo di Pietra Leccese di Corsi-Melpignano (LE); 3) bacino del Carparo di Gallipoli (LE); bacino della calcarenite di Mottola (TA), bacino della calcarenite e argilla di Cutrofiano.

2) La Regione, sulla base delle decisioni assunte dalla Conferenza di Servizi da parte degli Enti Territoriali interessati (Comuni, Provincia, Comunità Montane e Autorità di Bacino), e tenuto conto delle osservazioni delle rappresentanze provinciali rispettivamente degli imprenditori e dei lavoratori operanti nel settore delle attività estrattive, delle Associazioni Ambientaliste e dei consorzi di bonifica (ove interessati) , attiva le procedure di formazione dei P.P., che , oltre a rappresentare dei momenti di studio di dettaglio, non possibili nel P.R.A.E., rappresentano dei veri e propri Piani di Attuazione.

3) I P.P. hanno le seguenti finalità:

a) Individuare, attraverso indagini giacimentologiche e tecnico-produttive di dettaglio, le reali estensioni delle riserve e la loro differente qualità, classando le stesse in funzione della quantità e della qualità;

b) studiare le attuali e possibili collocazioni dei materiali sui mercati regionale, nazionale ed estero con riguardo alle modalità per la commercializzazione di tali materiali;

c) costituire una adeguata riserva di aree di estrazione;

d) individuare e fornire gli strumenti per la formazione di centri tecnologico-gestionali per l'assistenza manageriale alle imprese e definire le aree industriali attrezzate per l'insediamento delle imprese stesse qualora necessario;

e) garantire la disponibilità delle aree per gli insediamenti di centri di gestione, industriali e produttivi, connessi all'attività estrattiva;

f) promuovere un'organica pianificazione esecutiva;

g) consentire un sicuro approvvigionamento di materia prima per almeno un ventennio e pilotare non solo la coltivazione ma anche il recupero del bacino;

h) individuare le perimetrazioni delle discariche dei detriti favorendo il riutilizzo dei materiali.

4) Le Tavv. 3 ( A,B,C,D,E ed F) del P.R.A.E. e la Tabella C danno indicazioni sulla ubicazione e consistenza dei singoli bacini da sottoporre a redazioni di P.P.

## ART. 5 bis

(Piani di riordino e completamento – Finalità)

1) I piani di riordino e completamento hanno le seguenti particolari finalità:

a) assicurare il risanamento e il recupero delle aree già interessate da attività estrattiva, attraverso la pianificazione e realizzazione degli interventi per la corretta gestione dei materiali residui delle attività estrattive in atto, con riferimento sia a quelli depositati presso le aree di cava sia a quelli prodotti a regime, con priorità per le iniziative finalizzate al recupero degli stessi e in subordine allo smaltimento in discariche autorizzate ai sensi della normativa in materia di gestione dei rifiuti;

b) garantire la proiezione operativa delle attività esistenti, finalizzata ad una razionalizzazione e ad un miglior sfruttamento dei materiali reperibili, anche attraverso lo specifico attrezzamento del bacino con specifiche aree per gli insediamenti industriali e produttivi connessi all'attività estrattiva e per i servizi (viabilità interna; discariche controllate per i materiali residui; *etc.*).

## ART. 5 ter

(Piani di bacino – Finalità)

1) I piani di bacino per le nuove aree di attività estrattiva hanno le seguenti finalità, che costituiscono elementi di base che orientano i contenuti anche dei piani particolareggiati e dei piani di riordino e completamento, fatte salve le specifiche rispettive particolarità:

a) garantire la proiezione operativa di scelte territoriali regionali effettuate in sede di redazione del PRAE e relative ad insediamenti produttivi nel settore estrattivo finalizzati ad una razionalizzazione ed ad un miglior sfruttamento del materiale, oltre che alla rilocalizzazione di attività estrattive disperse sul territorio oppure esistenti in zone "da alleggerire" o in zone da riordinare;

b) garantire la disponibilità delle aree per gli insediamenti industriali e produttivi connessi all'attività estrattiva;

c) promuovere un'organica pianificazione esecutiva;

d) consentire un sicuro approvvigionamento di materia prima e pilotare la coltivazione e il recupero dell'area di bacino, anche attraverso la individuazione delle modalità di recupero dei materiali di risulta e delle aree, all'interno del perimetro del bacino, da adibire a discarica per lo smaltimento dei materiali non recuperabili;

e) privilegiare e favorire le coltivazioni coordinate di più aziende operanti su lotti limitrofi;

## TITOLO II

### NORME DI ATTUAZIONE

#### Art. 6

#### *(Autorizzazione e concessione)*

1) La ricerca di materiali da cava o torbiera e la coltivazione di cava o torbiera sono soggette al rilascio da parte della Regione di autorizzazione secondo la L.R. n° 37/85 e successive modificazioni e integrazioni, o di concessione con le modalità di cui al D.R. 29 Luglio 1927 n° 1443 e delle altre disposizioni, anche regionali, vigenti.

2) Al di fuori del perimetro dei Bacini individuati dal PRAE è possibile solo la ricerca di materiali da cava di difficile reperibilità. Tale ricerca non è ammessa nelle arce perimetrale ad "Alta pericolosità Idraulica (A.P.) a "Pericolosità geomorfologia molto elevata (P.G.3)" nonché in aree che interferiscono con il reticolo idrografico individuato dal PAI dell'Autorità di Bacino della Puglia.

Tale ricerca, comunque soggetta ad autorizzazione, dovrà farsi nel rispetto delle norme di tutela ambientale, paesaggistica e idro-geologica, idraulica e geomorfologica e di concerto con Istituti di Ricerca Scientifica aventi comprovata e qualificata esperienza nel campo (Dipartimenti Universitari e C.N.R.).

3) L'autorizzazione alla ricerca costituisce titolo per l'ingresso nelle proprietà interessate; l'autorizzazione alla ricerca, notificata al proprietario dei terreni a cura dell'autorità concedente, stabilisce la durata delle operazioni di ricerca e l'entità del deposito cauzionale a favore del proprietario. L'autorizzazione o la concessione rilasciata dal Dirigente Regionale del Settore competente, assorbe ed esaurisce ogni altra competenza regionale sull'attività estrattiva.

4) In caso di esito positivo della ricerca, ove sia stata accertata la presenza di un giacimento convenientemente sfruttabile di materiali di difficile reperibilità e di elevata consistenza, previa richiesta del ricercatore, il Settore Estrattivo Regionale, nel rispetto delle norme di tutela ambientale paesaggistica e idrogeologica, può attivare le procedure di modifica del P.R.A.E. per l'inserimento di un nuovo bacino. L'individuazione del nuovo bacino equivale ad adozione di variante al P.R.A.E., che segue l'ulteriore *iter* approvativo di cui all'art. 33 della L.r. 37/1985.

## TITOLO III

### NORME DI COLTIVAZIONE

#### Art. 7

*(Reperti di interesse storico, archeologico, paleontologico e paletnologico)*

Nel caso che durante la coltivazione vengano alla luce reperti di interesse storico, archeologico, paleontologico e paletnologico si dovranno sospendere i lavori di scavo, dando immediatamente corso alle denunce alle autorità competenti ai sensi della legge. Ciò vale anche per il reperimento di ordigni bellici.

#### Art . 8

*(Apertura di nuovi fronti di cava)*

I nuovi fronti di cava devono essere aperti in posizione defilata e/o nascosta alla vista rispetto a località di interesse turistico, paesaggistico e monumentale. Quando ciò non sia possibile si dovrà intervenire con opere di mascheramento artificiali ( riporti di terreno, barriere, alberature. ecc. ) lungo le strade, le rampe, i gradoni ed i piazzali delle cave.

#### Art.9

*( Scopertura del terreno vegetale)*

La scopertura del terreno vegetale deve procedere per lotti , e non interessare subito tutta l'area di coltivazione, al fine di limitare gli effetti negativi sul paesaggio ed i danni alle colture e/o alla vegetazione.

#### Art. 10

*( Conservazione del terreno vegetale)*

Il terreno vegetale di risulta dovrà essere conservato temporaneamente in cava o nelle apposite aree previste dagli strumenti attuativi, per essere ricollocato in posto a seguito della coltivazione.

Gli accumuli temporanei di terreno vegetale non dovranno superare i 3 metri di altezza; sui cumuli dovranno essere eseguite semine protettive e se necessario, concimazioni curative e correttive.

#### Art. 11

*( Fossi di guardia)*

L'ingresso in cava di acque di dilavamento deve essere evitato attraverso la costruzione di una adeguata rete di fossi di guardia intorno ai cigli di coltivazione, collegati con la rete di smaltimento naturale e/o artificiale esistente. I percorsi dei fossi di guardia devono risultare nelle cartografie del progetto di coltivazione.

Quando la morfologia dei luoghi non lo consente, il fosso di guardia dovrà essere costruito sul gradone più elevato del fronte di cava.

**Art. 12**  
*(Drenaggio delle acque)*

Le acque piovane ricadenti nell'area di cava devono essere smaltite tramite una adeguata rete di canali di drenaggio.

I percorsi dei canali di drenaggio devono risultare nelle cartografie del progetto di coltivazione. Le cave a fossa debbono essere dotate di fosso di guardia posto attorno al ciglio della cava raccordato ad apposito canale di smaltimento delle acque meteoritiche.

**Art. 12 bis**  
*(Sistemi di pre-allertamento, allarme e monitoraggio)*

Le attività estrattive ubicate anche parzialmente in aree ad alta pericolosità idraulica (A.P.), a media pericolosità idraulica (M.P.), a pericolosità geomorfologica molto elevata (P.G.3) nonché interferenti con il reticolo idrografico, come individuate dal PAI dell'Autorità di Bacino della Puglia, dovranno essere dotate di idonei sistemi di pre-allertamento, allarme e monitoraggio ai fini della prevenzione del rischio in conseguenza del verificarsi di eventi di natura idrogeologica potenzialmente pericolosi.

**Art. 13**  
*(Divieto di scarica su fossi e canali)*

E' vietato fare accumuli di terreno vegetale e/o di scarico di cava nei fossi o canali limitrofi, interrompendo e/o deviando lo scorrimento naturale delle acque superficiali a monte ed a valle della cava.

**Art. 14**  
*(Difesa infrastrutture pubbliche)*

La ditta estrattrice è tenuta, sia durante le fasi di escavazione che in quelle di risistemazione della cava, ad evitare che i propri mezzi in uscita ed entrata imbrattino le pubbliche vie. A tal fine ad esse compete la pulitura delle strade, ovvero l'adozione di idonei accorgimenti che evitino tale inconveniente.

E' inoltre facoltà del Comune, qualora lo ritenga necessario, imporre agli automezzi pesanti, diretti o provenienti da cave o da impianti di lavorazione dell'estratto, l'uso di percorsi alternativi, nonché l'immissione in incroci stradali più idonei od attrezzati al fine di evitare l'attraversamento di centri o nuclei abitati. L'Ente gestore, inoltre, può imporre che gli accessi carrai alle cave ed agli impianti di lavorazione dell'estratto, siano adeguati e corredati di opportuna segnaletica.

Fatte salve le eventuali disposizioni in materia, già applicabili da parte degli ~~enti~~ preposti alla manutenzione della rete stradale.



**Art.15***(Tutela delle acque nelle cave di pianura e fondo valle)*

Nelle cave è fatto divieto di mettere a giorno la superficie della falda freatica.

La profondità delle cave a fossa in pianura deve mantenersi almeno a 1,5 metri al di sopra del massimo livello della falda freatica.

**Art.16***(Modalità particolari di coltivazione)*

La coltivazione delle cave deve avvenire dall'alto verso il basso per fette o gradoni discendenti partendo dal limite superiore dell'area autorizzata, in maniera da assicurare un progressivo recupero del fronte di cava.

Nei casi di accertata impossibilità tecnica ed economica di applicare quanto prescritto al comma precedente, è consentita la suddivisione dell'area autorizzata in lotti, sempre da coltivare partendo da quelli più elevati.

Il ciglio superiore dello scavo, ove la morfologia dei luoghi lo consenta, deve essere sempre raggiungibile con apposite strade o rampe percorribili con mezzi meccanici cingolati o gommati.

Le rampe devono essere conservate anche a seguito del completamento delle opere di recupero ambientale per eventuali ripristini delle stesse.

La coltivazione della cava deve avvenire per lotti della durata stabilita nel provvedimento di autorizzazione, comunque non superiore ai 5 anni, al fine di assicurare il progressivo recupero ambientale.

**Art. 17***(Polveri)*

Per evitare la formazione di polveri, o comunque per ridurne la quantità e gli effetti nocivi entro limiti stabiliti dalle norme vigenti, si dovranno adottare idonei provvedimenti e cautele quali:

- a) applicazione di cicloni e/o filtri alle macchine di perforazione;
- b) innaffiamento e trattamento dei gradoni, piazzali e strade di cava, in particolare modo ove circolano i mezzi di carico e trasporto;
- c) applicazione di aspiratori e cicloni per la captazione e per l'abbattimento delle polveri nei frantoi, mulini, nastri, vagli, tramogge, alimentatori ed altri punti critici degli impianti di lavorazione;
- d) applicazioni di nebulizzatori per l'abbattimento della polvere nei frantoi, mulini, nastri, vagli, tramogge, alimentatori ed altri punti critici degli impianti di lavorazione.

Le misure e le cautele adottate dovranno essere riportate nel Documento di Sicurezza e salute (D.S.S. previsto dal D.L.gs. 624/1996).

Art. 18  
( *Rumori* )

Per evitare e/o ridurre i rumori entro limiti stabiliti dai regolamenti e dalla legislazione vigente, si dovranno adottare idonei provvedimenti e cautele quali:

- a) applicazione di silenziatori sulle macchine operatrici di cava e sui macchinari dell'impianto di lavorazione ;
- b) costruzione di barriere insonorizzanti intorno alle macchine fisse di cava e dell'impianto di lavorazione ( compressori, frantoi, mulini, ecc.)
- c) costruzione di barriere insonorizzanti intorno alla cava sui lati più vicini ai centri abitati. La Tabella " D " riporta i limiti di velocità di vibrazione.

Art. 19  
*Messa in riserva dei materiali di scarto*

E' vietata la messa in riserva di materiali di scarto al di fuori dell'area di cava, se non autorizzata ovvero prevista nei Piani di Bacino.

Art. 20  
( *Uso del terreno vegetale* )

Il terreno vegetale non costituisce scarto di cava e deve essere integralmente ricollocato in sito durante ed al termine dell'attività estrattiva per il recupero ambientale delle cave.

Art. 21  
*Uso dei materiali di scarto*

1) Il materiale di scarto, fatta salva la gestione dei rifiuti ai sensi del D.Lgs. 152/2006, dovrà di norma essere sistemato nell'area di cava durante ed al termine della coltivazione, oppure portato in deposito nei siti indicati dai relativi piani di Bacino oppure essere valorizzato come sottoprodotto per usi diversi.

2) Valgono inoltre le indicazioni di seguito riportate per i diversi litotipi:

- a) cave di argilla, sabbia e ghiaia al di sopra della falda idrica:
  - Il deposito dello scarto al di fuori dell'ambito di cava, è rigorosamente vietato;
  - Il materiale di scarto dovrà essere sistemato nell'area di cava durante ed al termine della coltivazione per la realizzazione del progetto di recupero ambientale;
- b) cave di calcare marnoso, gesso
  - Il materiale va sistemato nell'area di cava durante ed al termine della coltivazione, oppure nelle cave viciniori, esaurite al fine di recuperarle nell'ambiente.
- c) cave di pietra ornamentali e calcareniti (pietra leccese, tufi, ecc. ) da taglio:
  - Lo scarto dovrà essere, compatibilmente con i metodi di coltivazione e di recupero sistemato nell'area di cava durante ed al termine della coltivazione.
  - La discarica al di fuori dell'area di cava non è ammessa, se non nelle cave viciniori esaurite al fine di recupero nell'ambiente.

d) il materiale di scarto non utilizzato in cava, giacente in discariche, può, essere utilizzato per la produzione di inerti per costruzioni, di pietrisco e granulati, rilevati ( stradali e ferroviari, etc.), per opera di difesa fluviale e lacuale e per la produzione di marmo artificiale, per la fabbricazione di leganti ( cemento,calce etc. ).

3) L'utilizzazione dei suddetti materiali, è soggetta ad autorizzazione regionale ai sensi della Legge Regionale n° 37/1985 e successive modificazioni e integrazioni.

## TITOLO IV

### NORME TRANSITORIE

#### Art. 22

*(Prescrizioni per le cave attive, ricadenti all'interno e/o all'esterno della perimetrazione dei bacini estrattivi, che hanno ottenuto formale provvedimento regionale)*

1) Le cave autorizzate con atto formale, ricadenti all'interno e/o all'esterno della perimetrazione dei Bacini, devono uniformare il progetto della cava alle presenti norme contenute nel TITOLO III e nel Regolamento, entro il termine di un anno dall'entrata in vigore del P.R.A.E., e devono entro lo stesso termine adeguare la coltivazione alle presenti norme, per la parte applicabile.

2) Trascorso invano tale termine, trovano applicazione gli artt. 16, 17 e 28 della L.R. n° 37/1985, per la dichiarazione di sospensione e/o decadenza e la comminatoria della sanzione.

3) Nelle more dell'approvazione dei Piani di Bacino, le cave autorizzate ricadenti all'interno delle perimetrazioni dei Bacini stessi possono ottenere, previa istanza, l'ampliamento per una sola volta e per una superficie di espansione areale non superiore al 50% della superficie autorizzata, compreso le pertinenze, nel rispetto delle norme di tutela paesaggistica, idraulica, geomorfologica ed ambientale vigenti.

4) Le cave ricadenti all'esterno delle perimetrazioni dei Piani di Bacino possono ottenere, previa istanza, l'ampliamento per una sola volta, nei termini di cui al precedente comma e nel rispetto delle norme di tutela paesaggistica, idraulica, geomorfologica ed ambientale vigenti.

5) Le cave ricadenti all'esterno delle perimetrazioni dei Piani di Bacino possono ottenere, previa istanza, il rinnovo o la proroga dell'autorizzazione o della concessione per una sola volta e, comunque, per un periodo di tempo tale che la coltivazione non prosegua per oltre dieci anni dalla data di scadenza dell'autorizzazione, trascorso il quale dovrà essere portato a compimento l'intervento di recupero ambientale. L'istanza di proroga va prodotta almeno entro 90 giorni dalla scadenza prevista, fatte salve le istanze già presentate.

5 bis) Il rinnovo di cui al comma precedente non può essere concesso per le aree perimetrate ad alta pericolosità idraulica (A.P.), a pericolosità geomorfologica molto elevata (P.G.3) e per le aree che interferiscono con il reticolo idrografico, come individuate dal PAI dell'Autorità di Bacino della Puglia.

5 ter) Per le sole cave di materiali di difficile reperibilità in esercizio, ricadenti all'esterno delle perimetrazioni dei piani di bacino, ove a seguito di ricerca autorizzata dalla Regione secondo le procedure di cui alla l.r. 37/85 e le modalità di cui all'art. 6 – punto 2 delle N.T.A., a richiesta del titolare della cava, il Settore Estrattivo Regionale, nel rispetto delle norme di tutela ambientale, paesaggistica e idrogeologica e in assenza di vincoli ostativi all'esercizio,

dell'attività, può attivare le procedure di modifica del P.R.A.E. per l'inserimento della cava in esercizio in un nuovo bacino.

Per l'attivazione delle procedure di modifica del P.R.A.E., il titolare della cava, deve fornire la più idonea e completa documentazione che dimostri la convenienza dello sfruttamento del giacimento. L'individuazione del nuovo bacino equivale ad adozione di variante al P.R.A.E., che segue l'ulteriore *iter* approvativo di cui all'art. 33 della l.r. n. 37/1985.

6) La proroga dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività estrattiva, ove l'attività ricada anche parzialmente nei siti della rete "Natura 2000", di cui alle direttive 92/43/CE (Siti di importanza comunitaria SIC e Zone di Conservazione Speciale ZCS) e 79/409/CE (Zone di Protezione Speciale ZPS), è subordinata alle disposizioni della l.r. 12.11.2004, n. 21 – art. 1, con particolare riferimento alle interferenze con habitat e Specie delle predette direttive.

7) Ove l'attività ricada in aree protette regionali ex IL.R. 19/97 e statali ex legge 394/91 la proroga dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività estrattiva è soggetta alle disposizioni delle predette leggi e alle disposizioni della l.r. 12.11.2004, n. 21.

8) Ove l'attività interessi aree non comprese nei siti di cui ai precedenti sub 6) e 7) la proroga dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività estrattiva è soggetta solo alla sussistenza delle condizioni di cui all'art. 14 della L.R. 37/85 purchè restino immutati il piano di coltivazione ed il piano di recupero ambientale relativi alla autorizzazione originaria; ove muti il piano di coltivazione e/o il piano di recupero ambientale la proroga è soggetta a Valutazione di Impatto Ambientale e ad autorizzazione paesaggistica ai sensi del precedente art. 4 quinquies, nonché alla acquisizione di nulla osta e/o pareri in dipendenza degli eventuali ulteriori vincoli territoriali esistenti.

9) Il rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività estrattiva è subordinato alla Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.); ove l'intervento ricada anche parzialmente nei siti della rete "Natura 2000", di cui alle direttive 92/43/CE (Siti di importanza comunitaria SIC e Zone di Conservazione Speciale ZCS) e 79/409/CE (Zone di Protezione Speciale ZPS), è altresì subordinato alla Valutazione di Incidenza ambientale (V.I.), e alle disposizioni della l.r. 12.11.2004, n. 21; ove l'intervento ricada su aree sottoposte a tutela paesaggistica, è subordinato anche alla richiesta dell'autorizzazione paesaggistica ai sensi del precedente art. 4 quinquies. Ove l'autorizzazione paesaggistica e/o la V.I.A. e/o la verifica di assoggettabilità a procedura V.I.A. e/o la valutazione di incidenza siano già state rilasciate le stesse non sono più necessarie a corredo della richiesta. Sono comunque fatte salve le disposizioni di legge che disciplinano le aree naturali protette nazionali (L.394/1991) e regionali (l.r. 19/1997).

10) Nelle more dell'emanazione dei regolamenti regionali relativi alle misure di conservazione di cui all'art. 4 del D.P.R. n. 357 del 08/09/1997 e ss.mm. ed ii. gli interventi di ampliamento delle attività estrattive ricadenti anche parzialmente nei siti della rete "Natura 2000", di cui alle direttive 92/43/CE (Siti di importanza comunitaria SIC e Zone di Conservazione Speciale ZCS) e 79/409/CE (Zone di Protezione Speciale ZPS), possono essere autorizzati, nei termini di cui al presente articolo, ove le istanze siano state trasmesse al Settore Attività Estrattive entro la data di entrata in vigore della l.r. 21/2004 (16.11.2004); sono comunque fatte salve le disposizioni di legge che disciplinano le aree naturali protette nazionali (L.394/1991) e regionali (l.r. 19/1997).

10 bis) L'autorizzazione agli interventi di ampliamento delle attività estrattive, nonché il rinnovo dell'autorizzazione o la proroga della concessione alla attività estrattiva, ove l'attività ricada anche parzialmente in aree perimetrata a pericolosità idraulica/geomorfologica o che interferiscono con il reticolo idrografico o con le fasce di pertinenza fluviale, come individuate dal PAI dell'Autorità di Bacino della Puglia, quando non vietate ai sensi del comma 5 bis del presente articolo, sono subordinate al parere favorevole dell'Autorità di Bacino della Puglia, previa redazione di uno studio di compatibilità idrologica ed idraulica e/o geomorfologica, geologica e geotecnica, che analizzi le condizioni di pericolosità idraulica e/o geomorfologica dell'area interessata, ai sensi delle NTA del PAI.

11) L'esistenza della situazione di titolarità di cava ricadente all'esterno delle perimetrazione dei Piani di Bacino, costituisce titolo preferenziale per il rilascio di autorizzazione o concessione alla coltivazione di cave all'interno dei Piani di Bacino .

### Art. 23

*(Prescrizioni per le cave attive, ricadenti al di fuori e/o all'interno delle perimetrazione dei Bacini, in attesa del formale provvedimento regionale)*

1) Gli operatori, che hanno cave in esercizio ricadenti al di fuori e/o all'interno delle perimetrazione dei Bacini, che hanno inoltrato, alla data di entrata in vigore del P.R.A.E., una domanda di prosecuzione dell'attività ex art. 35 della L.R. n° 37/1985 e che non hanno ottenuto l'atto formale di autorizzazione, fatti salvi i procedimenti di cui al successivo comma 3), sono autorizzati a proseguire l'attività estrattiva per 180 giorni a far data dalla pubblicazione sul BURP del piano approvato, previa presentazione di fideiussione, prestata da primario istituto nazionale, di valore corrispondente al costo del recupero fissato in questa sede pari a € 20.000,00 (ventimila/00) per ettaro, con durata iniziale sino al 31 dicembre 2008 e prorogabile tacitamente sino alla dichiarazione regionale di svincolo per avvenuto recupero. - Per l'attività estrattiva, come innanzi autorizzata, la prosecuzione dell'attività oltre il suddetto periodo di tempo, è subordinata alla richiesta di proroga ai sensi dell'art. 14 della l.r. 37/85 e con le procedure di cui al precedente art. 22.

2) La suddetta fideiussione va presentata entro il termine perentorio di giorni 60 (sessanta) dalla data di pubblicazione della Deliberazione di G.R. di approvazione del PRAE sul BURP; decorso il suddetto termine l'attività estrattiva è sospesa a tutti gli effetti di legge.

3) La definizione del procedimento ex art. 35 l.r. n. 37/1985 per le attività di cava ricadenti in aree naturali protette e in siti "Natura 2000", proposti o designati ai sensi delle direttive "habitat" 92/43/CEE in relazione ai "siti di importanza comunitaria" e "uccelli" 79/409/CEE in relazione alle "Zone di Protezione Speciale" è soggetta, invece, alle disposizioni di cui all'art. 1 della l.r. 21/2004 recante "Disposizioni in materia di attività estrattiva", con particolare riguardo alle interferenze con habitat e Specie delle Direttive 92/43 e 79/409 CE ;sono comunque fatte salve le disposizioni che disciplinano le aree naturali protette nazionali (L.394/1991) e regionali (l.r. 19/1997).

4) Nelle more dell'emanazione dei regolamenti regionali relativi alle misure di conservazione di cui all'art. 4 del D.P.R. n. 357 del 08/09/1997 e ss.mm. ed ii. gli interventi di ampliamento delle attività estrattive ricadenti anche parzialmente nei siti della rete "Natura 2000", di cui alle direttive 92/43/CE (Siti di importanza comunitaria SIC e ~~Zonas di~~ Zone di Conservazione Speciale ZCS) e 79/409/CE (Zone di Protezione Speciale ZPS), possono essere

autorizzati previa V.I.A., Valutazione di incidenza e autorizzazione paesaggistica ( per attività interessanti aree sottoposte a tutela paesaggistica ) ove le istanze siano state trasmesse al Settore Attività Estrattive entro la data di entrata in vigore della l.r. 21/2004 (16.11.2004) ;sono comunque fatte salve le disposizioni che disciplinano le aree naturali protette nazionali (L.394/1991) e regionali (l.r. 19/1997).

5) Nel caso di prosieguo abusivo della coltivazione si applicano le norme vigenti e in particolare l'art. 28 della L.R. 37/1985 per la comminatoria della sanzione.

L'esercente è tenuto, in caso di rinuncia, a realizzare il progetto di recupero ambientale presentato in allegato all'istanza ex art. 35 della l.r. 37/85.

6) L'autorizzazione agli interventi di ampliamento delle attività estrattive, nonché la proroga della autorizzazione o della concessione alla attività estrattiva, ove l'attività ricada anche parzialmente in aree perimetrate a pericolosità idraulica/geomorfológica o che interferiscono con il reticolo idrografico o con le fasce di pertinenza fluviale, come individuate dal PAI dell'Autorità di Bacino della Puglia, sono subordinate al parere favorevole dell'Autorità di Bacino della Puglia, previa redazione di uno studio di compatibilità idrologica ed idraulica e/o geomorfologica, geologica e geotecnica, che analizzi le condizioni di pericolosità idraulica e/o geomorfologica dell'area interessata, ai sensi delle NTA del PAI.

#### Art. 24

*(Prescrizioni valedoli per cave in esercizio all'interno delle perimetrazione dei Bacini)*

Gli operatori che hanno cave in esercizio ricadenti all'interno delle perimetrazione dei Bacini sono obbligati al rispetto dei Piani di Bacino, entro i termini di vigenza di questi ultimi, nonché delle presenti norme.

#### Art. 25

*(Prescrizioni valedoli per i bacini)*

1) Entro un anno dalla entrata in vigore del P.R.A.E., i consorzi tra gli operatori costituiti ai sensi degli articoli precedenti devono presentare il progetto del Piano di Bacino, alla Regione.

2) Il Comune o il Consorzio dei Comuni interessati provvederanno alla presentazione del piano entro sei mesi dalla suddetta scadenza.

3) Trascorso inutilmente il termine sopra citato, la Regione nomina un Commissario "ad acta" per la formazione dei progetti di piano, secondo le normative richiamate negli articoli precedenti, che addebiterà le spese al Comune o al Consorzio dei Comuni.

4) I Piani di Bacino possono essere sottoposti ad una prima verifica dopo un biennio di validità, ad iniziativa del Consorzio o della Regione.

5) Gli operatori all'interno di ciascun bacino, sono tenuti ad uniformare le coltivazioni alle prescrizioni dei Piani di Bacino entro sei mesi dalla loro entrata in vigore, inviando alla Regione ed al Consorzio il relativo progetto dei lotti in coltivazione.

## Art. 26

*(Prescrizioni per le richieste di coltivazione in corso di istruttoria)*

Le domande di coltivazione presentate prima dell'approvazione del P.R.A.E. proseguono nell'istruttoria secondo la norma di cui alla L.R. 37/85 e succ. mod. e int. Tali domande, qualora interessano anche parzialmente aree soggette alla disciplina delle Norme Tecniche di Attuazione del PAI dall'Autorità di Bacino della Puglia, sono comunque soggette a parere vincolante della stessa Autorità di Bacino, che ne valuta la compatibilità della coltivazione con gli obiettivi e le finalità del PAI, previa redazione di uno studio di compatibilità idrologica ed idraulica e/o geomorfologica, geologica e geotecnica, che analizzi le condizioni di pericolosità idraulica e/o geomorfologica dell'area interessata, ai sensi delle NTA del PAI.

## Art. 27

*(Formazione dei Piani Particolareggiati)*

Entro dodici mesi dalla entrata in vigore del P.R.A.E. la Regione provvede alla formazione, a propria cura e spese, ed approva i Piani Particolareggiati di cui all'art. 5 delle presenti norme.

## Art. 28

*(Prescrizioni per le cave ricadenti all'esterno o all'interno dei Piani Particolareggiati)*

Fino all'entrata in vigore dei Piani Particolareggiati, per le cave ricadenti all'interno o all'esterno della loro perimetrazione, si applicano, per quanto compatibili, gli artt. 22, 23, 24, delle presenti norme.

## Art.28 bis

*(Prescrizioni per le cave e/o Piani di Bacino ricadenti all'interno dei territori di competenza delle Autorità di Bacino della Basilicata, Autorità di Bacino Interregionale dei fiumi Trigno, Biferno e Minori, Saccione e Fortore; Autorità di Bacino dei Fiumi Liri, Garigliano e Volturno e Autorità di Bacino della Puglia)*

*Nella fase transitoria e nella fase a regime, per ogni singola iniziativa o Piano di Bacino ( attuativo ) , da eseguire sui territori rispettivamente delle Autorità di Bacino della Puglia, AdB della Basilicata, AdB Interregionale dei fiumi Trigno, Biferno e Minori, Saccione e Fortore e AdB dei Fiumi Trigno, Garigliano e Volturno, va acquisito preliminarmente il parere dell'Autorità di Bacino competente.*

*Restano altresì cogenti e da rispettarsi le ulteriori prescrizioni, indicazioni e indirizzi contenute nei pareri delle suddette Autorità di Bacino.*

*In particolare, per quanto attiene ai "bacini" con la numerazione 31, 32 e 47, rientranti nel territorio di competenza dell'Autorità di Bacino Interregionale dei Fiumi Trigno, Biferno e Minori, Saccione e Fortore, detti "bacini" vanno ripermetrati, nella fase di redazione dei relativi Piani Attuativi, di concerto con la predetta Autorità di Bacino.*



## **TITOLO V**

### **NORME FINALI**

#### Art. 29

*(Costruzione di OO.PP.)*

1) Nel caso di costruzione di rilevanti opere pubbliche necessitanti di materiale di cava da reperire in loco ( superiore al metro cubo 1000.000 e siti a distanza maggiore di Km.25 da cave in esercizio ), può farsi luogo a formazione ed approvazione di varianti al P.R.A.E. per la individuazione di altri bacini estrattivi.

2) Nel caso in cui le cosiddette “ cave di prestito “ del progetto dell’opera pubblica siano presentate secondo le modalità indicate nelle presenti norme per i Piani di Bacino e le relative cave, l’approvazione del progetto dell’opera ai sensi della vigente legislazione equivale ad adozione di variante al P.R.A.E., che segue l’ulteriore iter approvativo di cui all’art. 33 della L.R. n° 37/85.

#### Art. 30

*(Iniziative industriali rilevanti)*

1) Nel caso di grandi stabilimenti industriali abbisognevoli, per la costruzione o la gestione, di grandi quantità di materiali estrattivi ( superiori al metro cubo 1.000.000 e siti a distanza maggiore di Km. 25 da cave in esercizio ), può essere proposta da parte di Enti pubblici o da privati, l’individuazione di altri bacini estrattivi.

2) La proposta, da presentarsi secondo le presenti norme, relative ai Piani di Bacino e relative cave, equivale a variante al P.R.A.E. che viene adottata ed approvata con le procedure di cui al già citato art. 33 della L.R. 37/85.

#### Art. 31

*(Provvidenze economiche per la formazione di Piani di Bacino)*

E’ facoltà della Regione concedere contributi ai Consorzi degli operatori per la formazione dei Piani di Bacino.

#### Art. 32

*(Osservatorio delle produzioni e catasto delle risorse)*

Presso il Settore attività Estrattive è costituito un Osservatorio della produzione dei materiali di cava di cui all’art. 1 della legge 37/85 e un Catasto regionale delle risorse con il compito del rilevamento semestrale dei dati, con riferimento a ogni tipo di risorsa ed a ciascun piano.

#### Art. 33

*(Disposizioni ulteriori valide per i poli estrattivi)*

Valgono altresì per i singoli poli estrattivi, da disciplinare con la redazione dei ~~piani~~ ~~attuativi~~, le ulteriori disposizioni impartite dal Settore Attività Estrattive, per la prevenzione degli

infortuni degli addetti, per la tutela dei terzi e per la salvaguardia di eventuali beni o interessi presenti sul territorio.

## TITOLO VI

### DEFINIZIONI

#### Art.34

#### *(Ampliamento di cava)*

Deve intendersi per ampliamento di cava legalmente in esercizio, la espansione della superficie dell'area di cava esistente e/o approfondimento degli scavi già esistenti, nonché la coltivazione in continuità di accertato giacimento anche a distanza, nel limite max di mt. 500, dal perimetro di cava in esercizio.

#### Art. 35

#### *(Rinnovo dell'autorizzazione)*

Nel caso in cui il titolare di autorizzazione alla coltivazione di cava non abbia mai dato inizio all'attività estrattiva autorizzata e, nel frattempo, lo stesso titolo autorizzativo sia scaduto di validità, è possibile presentare domanda di "rinnovo" dell'autorizzazione al competente Settore Attività Estrattive, configurandosi detta istanza come attività ex novo.

Il "rinnovo" dell'autorizzazione di cui al precedente comma può essere concesso per una sola volta e per un periodo massimo di anni 10 (dieci), previo adeguamento del progetto di cava alle N.T.A. del PRAE e verifica della compatibilità paesaggistica ed ambientale, nonché accertamento dei requisiti di legge.

#### Art. 36

#### *(Proroga dell'autorizzazione)*

Nel caso in cui il titolare di autorizzazione alla coltivazione di cava non abbia completato la coltivazione nei tempi previsti dal titolo autorizzativo, è possibile presentare domanda di "proroga", ai sensi di legge, al competente Settore Attività Estrattive.

#### Art. 37

#### *(cave dismesse)*

Onde pervenire al recupero ambientale dei siti interessati da cave dismesse, la domanda di riattivazione della coltivazione su dette aree è equiparata a domanda di ampliamento di attività estrattiva esistente.

## TITOLO VII

### REGOLAMENTO

#### Art. 1

#### ( Il progetto)

1) Il progetto di coltivazione di cava comporta apporti e verifiche di ordine geologico (geomorfologia, litologia, idrogeologia, ecc. ), ingegneristico (meccanica delle rocce, idraulica, arte ed impianti minerari, macchine e meccanica applicata, elettrotecnica, edilizia e viabilità ecc.) ed infine economico- finanziario; per le cave ricadenti nei bacini individuati dal P.R.A.E., il progetto dovrà essere conforme alle indicazioni del piano e può essere formato con stralci dello stesso.

2) I suoi elaborati dovranno essere almeno i seguenti : a) Relazione geologica comprendente rapporti sulla geomorfologia, litologia, caratteristiche del giacimento ( giacitura, struttura, eventuale stato di fratturazione delle formazioni, ecc. ) ecc.

b) Relazione di progetto di coltivazione comprendente:

- descrizione del metodo di coltivazione delle macchine operatrici e degli impianti e motivazione della scelta anche in relazione al recupero ed alla sistemazione finale delle aree;
- programma di coltivazione con indicazione dei quantitativi estratti anche annualmente e con calcoli giustificativi delle tecniche di abbattimento;
- descrizione e calcoli delle opere di presidio idraulico e/o di drenaggio a protezione della cava dalle acque di dilavamento;

- calcoli della stabilità dei fronti di cava residui;

- descrizione dell'organizzazione complessiva del lavoro.

- descrizione del tipo e modalità di funzionamento del sistema di pre-allertamento, allarme e monitoraggio, quando richiesto ai sensi dell'art. 12 bis delle Norme Tecniche di Attuazione. c) Relazione di progetto di recupero ambientale con la descrizione di:

- finalità del progetto e modalità attuative e destinazione finale del sito;

- opere di verde ( semine e piantagioni ) e opere di rimodellamento delle scarpate e del fondo cava con indicazione delle superfici interessate dai lavori totali e per lotti;

- opere per la sistemazione idraulica finale dell'area di cava;

- durata dei lavori di recupero ambientale e costi di recupero totali e per lotti;

- condizioni generali inerenti le visuali panoramiche attraverso una documentazione cartografica e fotografica; d) Relazione economico- finanziaria contenente:

- la descrizione delle caratteristiche merceologiche del prodotto mercantile ed un'analisi del mercato; -livelli produttivi di tout-venant e mercantili;

- l'immobilizzazione finanziaria per impianti;

- la verifica di redditività dell'attività;

- confronto tra la redditività ed i costi del recupero ambientale per la verifica dei livelli

ottimali di attività della cava.

3) Le relazioni devono essere corredate dalla seguente cartografia: a) carta di inquadramento con localizzazione della cava – scala 1:25000 ( I.G.M. ); b) carta di inquadramento con la delimitazione della cava con l'indicazione dell'uso del suolo – scala 1:5000; c) carta geologica, carta morfologica , carta idrogeologica – scala 1:5000; sezioni geologiche a scala idonea ; d) carta catastale con delimitazione dell'area di cava con le indicazioni delle proprietà limitrofe – scala 1:2000.

4) Le suddette carte riguarderanno un ambito territoriale esteso ad un intorno della cava suscettibile di subirne influenza e comunque non inferiore a m. 200. E' comunque fatta salva ogni motivata richiesta del Settore Attività Estrattive, per una maggiore estensione dell'area in esame.

5) Cartografia di dettaglio:

a) planimetria dello stato attuale e curve di livello con equidistanza 1 m. scala 1: 1000, 1: 500;

b) planimetria, e sezioni, con indicazione di lotti eventuali e dello stato finale di recupero ( su base a) scala 1: 1000, 1:500;

c) planimetria in scala adeguata con indicazione degli edifici, degli impianti e delle discariche; sezioni di scavo scala 1: 1000, 1: 500;

d) particolari costruttivi di scarpate, canali e drenaggi delle acque, opere in verde scala 1: 50;

e) particolari costruttivi di edifici, ricovero impianti e servizi in scala adeguata;

f) schemi di impianti di cava, di lavorazione e di servizio ( E.E., A.C., approvvigionamento idrico, ecc.);

g) carte tematiche del Putt/p con indicazione dell'area di intervento e relative sia agli A.T.E. che agli A.T.D così come definiti nelle tavole dello stesso Putt/p o nel P.R.G. adeguato o in altra strumentazione di secondo livello di cui all'art. 2.05 delle N.T.A. del Putt/p.

h) carte tematiche del PAI dell'Autorità di Bacino della Puglia, relative all'ultimo aggiornamento disponibile, con indicazione dell'area di intervento e delle aree a pericolosità geomorfologica ed idraulica, nonché del reticolo idrografico e delle fasce di pertinenza fluviale, se pubblicate.

6) Valutazione Impatto Ambientale e Valutazione di Incidenza.

Contestualmente alla presentazione dell'istanza di autorizzazione all'esercizio dell'attività estrattiva deve essere attivata la procedura di V.I.A. di cui alla L.R. n. 11/2001, comprendente, ove necessario, la procedura di valutazione di incidenza per gli interventi ricadenti nei siti della rete "Natura 2000" di cui alle direttive 92/43/CE (siti di Importanza Comunitaria "S.I.C." e Zone di Conservazione Speciale "ZCS") e 79/409/CE (Zone di Protezione Speciale "ZPS").

Lo studio di impatto e/o di Incidenza riguarda istanze di coltivazione, rinnovo e

ampliamento.

Per le cave esistenti all'interno delle aree sottoposte ai piani attuativi previsti dal PRAE devono essere allegati gli stralci degli elaborati del piano afferenti il singolo intervento.

Gli elaborati da allegare alla richiesta di esercizio possono essere desunti da quelli elaborati nel Piano di bacino, ovvero possono coincidere con questi.

6 bis) Studio di compatibilità idrologico-idraulica e di compatibilità geomorfologica, geologica e geotecnica

Il progetto di coltivazione di una cava che ricade in aree interessate anche parzialmente dalla disciplina delle Norme Tecniche di Attuazione del PAI dell'Autorità di Bacino della Puglia, dovrà essere corredato da uno studio di compatibilità idrologico-idraulica e/o di compatibilità geomorfologica, geologica e geotecnica, redatto in funzione del tipo e del grado di pericolosità/rischio esistente, ai sensi delle NTA del PAI, al fine dell'acquisizione del parere dell'Autorità di Bacino della Puglia sulla compatibilità dell'attività estrattiva con il predetto Piano stralcio.

#### 7) SPORTELLO UNICO REGIONALE PER LE ATTIVITA' ESTRATTIVE (SURAE) - Presentazione dei progetti -

Nelle more della disciplina del funzionamento dello Sportello Unico Regionale per le Attività Estrattive (SURAE), il soggetto interessato inoltra apposita istanza allo SURAE c/o Regione Puglia – Settore Attività Estrattive – Modugno BA, corredata della seguente documentazione:

- a) elaborati tecnici di cui alla l.r. 37/85 e succ. mod. e int. in n. 3 (tre) copie;
- b) Studio di impatto ambientale e, ove previsto, studio di Incidenza, ai sensi della l.r. 11/2001 e succ. mod. e int. ( Norme sulla valutazione di impatto ambientale), in n. 3 (tre) copie, con relativa certificazione di pubblicizzazione e di avvenuto deposito di copia presso la Provincia ed il Comune di competenza;
- c) Studio di compatibilità paesaggistica ai fini dell'autorizzazione paesaggistica, se prevista, di cui all'Allegato A3 del Putt/p approvato con Deliberazione di G.R. n.1748 del 15 dicembre 2000, pubblicato sul BURP n. 6 suppl dell'11.01.2001, in n. 3 (tre) copie;
- d) documentazione utile ai fini del rilascio del Nulla Osta Idrogeologico, se prevista, in duplice copia;
- d2) Studio di compatibilità idrologico-idraulica c/o di compatibilità geomorfologica, geologica e geotecnica, quando richiesto ai sensi del comma 6 bis del presente articolo, finalizzato all'acquisizione del parere dell'Autorità di Bacino della Puglia, in triplice copia;

- e) ogni altra documentazione necessaria per la eventuale presenza di ulteriori vincoli territoriali, in duplice copia;
- f) schema dettagliato del Documento di Sicurezza e Salute (DSS) di cui all'art. 6 del D.Lgs. 624/1996 da trasmettere al Settore Attività Estrattive in forma definitiva prima dell'inizio dell'attività;

La suddetta documentazione deve essere prodotta a firma originale su tutte le copie ed anche su supporto digitale.

Lo SURAE, entro i successivi trenta giorni dal ricevimento dell'istanza, trasmette ai competenti uffici regionali gli atti di competenza, con addebito di spese, ove dovute per legge, a carico dell'istante.

Il Comitato Tecnico Regionale per le Attività Estrattive (CTRAE) esprime il proprio parere entro giorni 120 (centoventi) dalla avvenuta trasmissione degli atti ai competenti uffici di cui al comma precedente.

L'Ufficio Attività Estrattive adotta il relativo atto conclusivo, concernente l'istanza di esercizio dell'attività estrattiva, entro i successivi giorni 60 (sessanta) dall'espresso parere definitivo del CTRAE.

#### Art. 2

##### *(Distanze dei confini di proprietà e delimitazione delle aree di coltivazione)*

La distanza minima dello scavo dalle proprietà confinanti è stabilita in metri 5, misurata dal ciglio superiore. La suddetta distanza può essere ridotta con il consenso del confinante.

L'area interessata dalla coltivazione deve essere chiaramente individuata sul terreno dalla collocazione di punti fissi inamovibili di misurazione.

Tali punti devono essere collocati in posizione topografica favorevole.

La posizione e la misurazione di punti sul terreno devono avere riscontro nell'apposita cartografia allegata al provvedimento di autorizzazione.

#### Art. 3

##### *(recinzioni)*

L'area interessata della coltivazione deve essere idoneamente recintata con manufatti di altezza non inferiore a mt. 1,5 lungo i confini con strade o luoghi frequentati, con recinzione metallica e pilastri a distanza non superiore a mt. 4.00, per i luoghi non frequentati e sprovvisti di muri di delimitazione. In quest'ultimo caso devono essere posti cartelli ammonitori a distanza visibile.

Art. 4  
*(Pedata finale dei gradoni)*

La pedata finale dei gradoni non dovrà essere inferiore a metri tre per tutti i materiali.

Il rapporto minimo tra pedata ed alzata è stabilito in 1 su 3.

Art. 5  
*(Piani topografici)*

E' obbligatoria la compilazione dei piani topografici secondo le modalità seguenti:

a ) I piani topografici delle cave a cielo aperto devono essere rappresentati a mezzo di planimetrie quotate, di sezioni verticali, idonee a rappresentare le morfologie degli scavi e dell'intorno di essi.

b) Scala dei piani topografici:

- I piani topografici devono essere redatti in scala 1:1000.

- Sono consentiti quadri d'assieme alla scala 1:200 per cave molto estese e per cave confinanti.

c) Conservazione dei piani topografici:

- I piani devono essere conservati in cava ed esibiti ai funzionari incaricati delle verifiche.

d) Cave confinanti:

- Nel caso di cave confinanti che interessano il medesimo giacimento, sarà facoltà dell'Amministrazione regionale richiedere un unico piano topografico scelto d'accordo fra le parti. Ciò allo scopo di garantire la sicurezza dei lavori ed il razionale sfruttamento del giacimento.

e) Nelle cave in sotterraneo è obbligatoria la compilazione dei piani topografici dei lavori, come disposto dell'art. 33 del D.P.R. 9/4/1959, n°. 128.

f) I piani topografici delle cave in sotterraneo devono essere opportunamente rappresentati e su detti piani devono inoltre essere indicati, come disposto dall'art. 34 del D.P.R. 9/4/1959 N. 128, l'andamento del giacimento e la natura dei terreni, i circuiti di ventilazione, le reti di distribuzione di energia elettrica ed aria compressa, i depositi di esplosivi, le opere ed i manufatti connessi con l'estrazione e la lavorazione del materiale ed altri elementi per la sicurezza.

Art. 6  
*(Viabilità)*

Occorre garantire un'adeguata agibilità delle strade di collegamento fra la cava e le strade di pubblico utilizzo.

Le caratteristiche di tali strade devono essere specificate nel progetto allegato alla domanda di autorizzazione.

Per le cave in esercizio va presentata al competente Settore Attività Estrattive della Regione una relazione entro sei mesi dall'approvazione del P.R.A.E..

## I PIANI ATTUATIVI

Art. 7

*(I Piani di Bacino)*

1) Il progetto del Piano di Bacino è costituito almeno dai seguenti elaborati:

a) stralcio degli elaborati e delle N.T.A. del P.R.A.E. attinenti al piano di bacino con l'individuazione della zona in oggetto;

b) stralcio del P.R.G. o del P.d.F. per la zona in questione,

c) rilievo dello stato dei luoghi

d) studio geologico e geotecnico dell'area interessata dal Piano di Bacino;

d2) studio di compatibilità idrologica ed idraulica dell'area interessata che, in funzione dei livelli di pericolosità/rischio associati, analizzi compiutamente gli effetti degli interventi previsti sul regime idraulico anche a monte e a valle dell'area interessata, al fine di assicurare la compatibilità delle attività previste dal Piano con gli obiettivi del PAI dell'Autorità di Bacino della Puglia.

d3) studio di compatibilità geomorfologica, geologica e geotecnica dell'area interessata che, in funzione dei livelli di pericolosità/rischio associati, analizzi compiutamente gli effetti degli interventi previsti sulle condizioni di stabilità della stessa area, al fine di assicurare la compatibilità delle attività previste dal Piano con gli obiettivi del PAI della Autorità di Bacino della Puglia.

e) elaborati di progetto del Piano di Bacino e di Riordino in scala adeguata contenenti l'indicazione delle zone destinate alla coltivazione, delle zone destinate ad insediamenti industriali ed artigianali, delle zone per servizi, della viabilità delle zone di discarica e di accumulo temporaneo;

f) elaborati di dettaglio esecutivi;

g) piano dei lotti;

h) studio di impatto ambientale e, ove previsto, di valutazione di Incidenza;

i) piano particellare dei terreni;

l) relazione tecnica illustrativa.

2) Il contenuto dei singoli elaborati del P.di B. Devono:

a) riportare nella stessa scala delle carte di Piano del P.R.A.E., le indicazioni dello stesso in relazione alle risorse sul territorio e ai vincoli estrattivi, sia nella zona oggetto del Piano di Bacino sia nelle zone adiacenti in modo da rendere evidenti le interrelazioni con le altre risorse e con le altre zone di piano.

b) Indicare con precisione, il perimetro del Piano di bacino derivante dallo studio di dettaglio.

c) riportare le N.T.A. del P.R.A.E. che possono ispirare e condizionare la disciplina di



dettaglio della zona estrattiva oggetto del P.d.B. e del P.d.R.

d) Riportare nella stessa scala dello strumento urbanistico generale, le indicazioni di questo sia per la zona di piano che per congrue zone adiacenti in modo da rendere evidenti le relazioni pianificatorie con le stesse. Si riporteranno altresì gli stralci delle N.T.A. dei P.R.G. o P.d.F. che possono ispirare e condizionare la disciplina di dettaglio della zona estrattiva oggetto della progettazione.

d2) Riportare nella stessa scala degli elaborati del PRAE, le indicazioni delle aree disciplinate dalle NTA del PAI dell'Autorità di Bacino della Puglia, sia per la zona di piano che per congrue zone adiacenti, in modo da rendere evidenti le relazioni pianificatorie con le stesse. Si riporteranno altresì gli stralci delle NTA interessate del PAI dell'Autorità di Bacino della Puglia, nonché le cartografie e le NTA di ulteriori Piani stralcio di Bacino, qualora predisposti, che possono ispirare e condizionare la disciplina di dettaglio della zona estrattiva oggetto della progettazione.

e) Riportare indicazioni specifiche delle attuali superfici, dei fronti di cava e delle infrastrutture attualmente esistenti ( strade, elettrodotti, acquedotti ecc.). Ove ritenuto necessario si allegherà il rilievo aerofotogrammetrico in scala 1:5000.

f) descrivere le caratteristiche geomorfologiche, litologiche, idrogeologiche e geostrutturali (giacitura, struttura, eventuale stato fessurativo e di fratturazione ) dei terreni interessati.

3) E' altresì richiesto un rilevamento geologico dell'area da riportare su tavola alla scala 1:5000 corredato da sezioni geologiche alla scala 1:2000 che mettano in evidenza gli spessori e le giaciture degli strati dei terreni oggetto di coltivazione. In tale elaborato verrà anche presentato uno studio per la determinazione delle caratteristiche dei materiali in funzione della loro utilizzazione sul mercato.

4) Tali caratterizzazioni saranno desunte da indagini sul terreno (es. sondaggi geognostici) e prove di laboratorio definite necessarie dal nucleo tecnico preposto alla redazione del P. di B.

5) Dovranno essere inoltre definiti, a seguito di specifiche indagini e prove geotecniche, i parametri necessari per la valutazione delle altezze massime di scavo nel rispetto delle condizioni di sicurezza per la stabilità dei fronti.

6) Questi elaborati verranno disegnati su mappe catastali dotate di quote e curve di livello da desumersi dai rilievi aerofotogrammetrico.

7) Dagli elaborati medesimi si evinceranno tutte le indicazioni necessarie per un organico assetto della zona sia sotto il profilo produttivo che ambientale; sono anche da considerare tutte le interrelazioni necessarie per le zone contigue ( aree industriali, strade esterne al bacino, ecc.).

8) Sugli elaborati dovranno leggersi tutte le informazioni catastali e le strade e gli spazi riservati a viabilità, parcheggi, discariche, lotti di coltivazione, zone di protezione, ecc.

9) Negli elaborati di dettaglio esecutivi verranno indicate le sezioni tipo delle sedi,

delle aree di discarica e dei lotti oltre ai tipi di eventuali alberature. Altresì tali grafici sono da redigere con simulazione delle trasformazioni del bacino e nella situazione finale, con chiara evidenza dei recuperi progressivi da effettuarsi.

10) Il piano dei lotti da redigersi in scala adeguata va riferito sia alle coltivazioni che agli eventuali insediamenti industriali e/o artigianali.

11) Per i primi vi sarà la indicazione di eventuali comparti, in conseguenza delle modalità di coltivazione scelte e degli obblighi su queste gravanti, per i secondi vi sarà l'indicazione del tipo di insediamento, le dimensioni dei lotti, la rete dei servizi, le zone degli eventuali impianti tecnologici (cabine di trasformazione, impianti di sollevamento, impianti operativi ecc.).

12) Allegata al piano dei lotti vi sarà la tabella dei parametri urbanistico-edilizi da rispettare per l'edificazione ad uso industriale.

13) Dallo studio emergeranno anche le eventuali soluzioni per limitare gli impatti negativi.

14) Questo elaborato è corredato da planimetria catastale alla scala 1:2000, in cui sono evidenziate le aree dei lotti di coltivazione.

#### Art. 8

##### *(I Piani Particolareggiati)*

1) Il progetto di Piano Particolareggiato è costituito dai seguenti elaborati

- a) stralcio degli elaborati e delle N.T.A. del P.R.A.E. con l'individuazione della zona in oggetto;
- b) stralcio del P.R.G. o P. di F. vigente, con l'individuazione della zona di piano;
- c) rilievo dello stato dei luoghi,
- d) studio geologico e giacimentologico di dettaglio e studio geotecnica dell'area interessata dal P.P.;

d2) studio di compatibilità idrologica ed idraulica dell'area interessata che, in funzione dei livelli di pericolosità/rischio associati, analizzi compiutamente gli effetti degli interventi previsti sul regime idraulico anche a monte e a valle dell'area interessata, al fine di assicurare la compatibilità delle attività previste dal Piano con gli obiettivi del PAI dell'Autorità di Bacino della Puglia.

d3) studio di compatibilità geomorfologica, geologica e geotecnica dell'area interessata che, in funzione dei livelli di pericolosità/rischio associati, analizzi compiutamente gli effetti degli interventi previsti sulle condizioni di stabilità della stessa area, al fine di assicurare la compatibilità delle attività previste dal Piano con gli obiettivi del PAI della Autorità di Bacino della Puglia.

- e) elaborati di progetto del P.P. disegnati su mappa catastale (piano di azionamento, ~~piano~~ viario, piano di servizi, ecc.)
- f) elaborati di dettaglio esecutivi,
- g) piano dei lotti di coltivazione e del centro di gestione dell'area attrezzata e dei ~~deposti~~ temporanei di materiali sterili non commerciabili, da riutilizzare in impianti di

frantumazione o in opere di recupero ambientale; h) piano delle aree fabbricabili e dei comparti;

- i) profili regolatori;
- j) Valutazione di Impatto Ambientale e, ove previsto, Valutazione di Incidenza;
- k) Piano particellare dei terreni,
- l) Relazione tecnica illustrativa;

2) Gli elaborati del P.P. devono:

a) riportare nella stessa scala delle carte del P.R.A.E., le indicazioni dello stesso in relazione alle risorse sul territorio ed ai vincoli estrattivi, sia nella zona oggetto del Piano Particolareggiato sia nelle zone adiacenti, in modo da rendere evidenti le interrelazioni con altre risorse e con altre zone di piano. Su questo elaborato verrà indicato il perimetro del Piano Particolareggiato derivante dallo studio di dettaglio. Verranno, altresì, riportate le N.T.A. che possono ispirare e condizionare la disciplina di dettaglio della zona estrattiva, oggetto del P.P.;

b) riportare nella stessa scala dello strumento urbanistico generale le indicazioni dello stesso, sia per la zona di piano sia per le zone adiacenti, in modo da rendere evidenti le relazioni pianificatorie con le stesse. Si riporteranno, altresì, gli stralci delle N.T.A. del P.r.g. o P. di F. che possono ispirare o condizionare la disciplina di dettaglio della zona estrattiva oggetto di progettazione;

b2) Riportare nella stessa scala degli elaborati del PRAE, le indicazioni delle aree disciplinate dalle NTA del PAI dell'Autorità di Bacino della Puglia, sia per la zona di piano che per congrue zone adiacenti, in modo da rendere evidenti le relazioni pianificatorie con le stesse. Si riporteranno altresì gli stralci delle NTA interessate del PAI dell'Autorità di Bacino della Puglia, nonché le cartografie e le NTA di ulteriori Piani stralcio di Bacino, qualora predisposti, che possono ispirare e condizionare la disciplina di dettaglio della zona estrattiva oggetto della progettazione.

c) riportare le indicazioni specifiche delle attuali superfici e fronti di cava e delle infrastrutture attualmente esistenti (strade, elettrodotti, acquedotti, ecc.). Nello stesso elaborato si riporterà il rilievo aerofotogrammetrico. La scala di redazione sarà di 1:5000;

d) descrivere le caratteristiche geomorfologiche, litologiche, idrogeologiche, idrauliche e geostrutturali (giacitura, struttura, eventuale stato di fatturazione e fessurativo) dei terreni interessati;

e) è altresì richiesto un rilevamento geologico dell'area da riportare su tavola alla scala di 1:5000, corredato da sezioni geologiche alla scala di 1:2000, che mettano in evidenza gli spessori e le giaciture degli strati dei terreni oggetto di coltivazione;

f) determinare le caratteristiche dei materiali in funzione della loro utilizzazione sul mercato. Tali caratteristiche saranno desunte da indagini sul terreno (es. sondaggi geognostici) e da prove di laboratorio.

## NORME PER IL RECUPERO DELLE CAVE.

### Art. 9

#### *(Modalità di esecuzione delle opere di recupero)*

1) Cave di pianura : le opere di recupero devono essere eseguite per lotti della durata stabilita nel provvedimento di autorizzazione non superiore a 3 anni; tali opere debbono essere eseguite secondo la direzione della coltivazione.

2) Cave a mezza costa: le opere di recupero devono essere eseguite per lotti della durata stabilita nel provvedimento di autorizzazione non superiore a 3 anni, procedendo, possibilmente dall'alto verso il basso, iniziando dal ciglio superiore di cava al limite dell'area autorizzata.

3) Modalità diverse potranno essere previste nel provvedimento autorizzativo per il recupero di situazioni pregresse o particolari.

### Art. 10

#### *(Termine dei lavori di recupero)*

I lavori di recupero ambientale devono essere ultimati nei termini stabiliti dal provvedimento di autorizzazione e comunque entro 2 anni dal termine della coltivazione.

Oltre tale termine si deve comunque provvedere alla sostituzione delle fallanze nelle opere in verde.

### Art. 11

#### *(Opere in verde)*

Le opere in verde dovranno essere eseguite di norma utilizzando specie vegetali autoctone caratteristiche del paesaggio circostante.

L'elenco delle specie erbacee, arbustive ed arboree dovrà essere precisato nei progetti di recupero ambientale.

La messa a dimora di specie erbacee, arbustive ed arboree autoctone è obbligatoria nei casi di riutilizzo a scopo naturalistico.

### Art. 12

#### *(Riutilizzo delle aree di cava)*

Le opere di recupero devono essere finalizzate ad una specifica destinazione e al riutilizzo, con priorità all'uso precedente del suolo.

La destinazione di riutilizzo deve essere specificata nel provvedimento di autorizzazione.

Nei casi di cave ubicate all'interno delle aree a pericolosità idraulica o geomorfologica o che interferiscono con il reticolo idrografico o con le fasce di pertinenza fluviale del PAI dell'Autorità di Bacino della Puglia, tra le diverse ipotesi di destinazione finale della cava dovrà

essere preventivamente considerata quella che comporti un'azione di mitigazione della pericolosità idrogeologica dell'area (ad es. casse di espansione, vasche di laminazione, terrazzamenti, rimodellamenti morfologici, ecc.).

#### Art. 13

##### *(Recupero agricolo per le cave di pianura)*

Nel caso di destinazione finale all'uso agricolo, la profondità massima del fondo recuperato dalle cave a fossa in pianura è stabilita in 15 metri dal piano di campagna o del gradone più basso.

Nelle cave a terrazzo il fondo cava recuperato dovrà essere lasciato ad una quota compatibile con il drenaggio naturale delle acque meteoriche.

La profondità deve essere calcolata in rapporto alla superficie totale dello scavo al fine di consentire un recupero finale del territorio compatibile con i limiti economici delle attività agricole prevedibili.

Per il raggiungimento dei limiti di superficie minima, sono consentiti ampliamenti, abbattaggio di diaframmi, approfondimenti e rimodellamenti.

#### Art. 14

##### *(Recupero del fondo cava, dei gradoni e dei fronti per le cave di pianura)*

Sui gradoni, sul fondo della cava ed in genere su tutte le aree pianeggianti si dovranno eseguire:

- a) riporto di uno strato di terreno vegetale di almeno 0,3 metri di spessore per uso forestale e/o naturalistico e di almeno 0,8 metri di spessore per uso agricolo;
- b) semine e piantagioni finalizzate allo specifico utilizzo;
- c) concimazioni curative e correttive finalizzate allo specifico utilizzo.

Tale obbligo non sussiste per destinazioni di utilizzo diverso da quelle forestali e/o naturalistiche.

#### Art 15

##### *(Drenaggio delle acque sul fondo per le cave di pianura)*

Il fondo dello scavo dovrà essere sistemato in pendenza verso il lato di drenaggio delle acque piovane.

Sul fondo dello scavo, ai piedi delle scarpate, dovranno essere costruite canalette per la raccolta e lo smaltimento delle acque piovane, collegate con la rete idrica esistente a valle della cava.

Nelle cave a fossa, ove lo smaltimento delle acque può avvenire solamente per infiltrazione diretta nel sottosuolo, dovranno essere costruite canalette di drenaggio al piede delle scarpate collegate con una zona di fondo cava destinata ad accumulo temporaneo, per evitare allagamenti in caso di piogge eccezionali.

Se necessario, per le acque meteoriche dovrà essere previsto in progetto idoneo sistema di raccolta e smaltimento nel rispetto delle leggi vigenti

#### Art. 16

*(Recupero delle cave di pianura (a fossa) di pietre ornamentali e calcareniti da taglio - pietra leccese, tufi, ecc.)*

Per il recupero delle cave a fossa di pietre ornamentali e di calcareniti da taglio si procederà con progettazioni unitarie nel caso di cave confinanti e comunque laddove previsto nelle N.T.A. del P.R.A.E. o dei suoi strumenti attuativi.

#### Art. 17

*(Recupero delle scarpate in roccia per le cave monte)*

Ai piedi dei fronti rocciosi dovranno essere eseguiti riporti artificiali di detriti, si da ottenere pendenze non superiori, ove possibile, a 60°. Tali riporti dovranno essere ricoperti da terreno vegetale di almeno 1,3 metri di spessore, al fine di ricostruire il substrato minimo per la crescita delle essenze vegetali.

Tale obbligo non si applica per destinazioni di utilizzo diverse da quelle forestali e/o naturalistiche. Il Settore Attività Estrattive potrà autorizzare specifici interventi di recupero sui fronti di cava.

#### Art. 18

*(Recupero delle scarpate in detrito per le cave a mezza costa)*

Sulle scarpate in detrito, che non dovranno superare i 40°, dovranno essere eseguiti:

- a) riporto di almeno 0,3 metri di spessore di terreno vegetale;
- b) semine e piantagioni finalizzate allo specifico utilizzo;
- c) concimazioni curative e correttive finalizzate allo specifico utilizzo.

Ove la stabilità del terreno vegetale non sia garantita si dovrà provvedere alla costruzione di graticciate e viminate oppure alla posa di reti antierosione.

#### Art 19

*(Recupero del fondo di cava e dei gradoni per le cave a mezza costa)*

Sui gradoni, sul fondo cava ed in genere su tutte le aree subpianeggianti, si dovranno eseguire:

- a) riporto di uno strato di terreno vegetale di almeno 0,3 metri di spessore nel caso di uso forestale e/o naturalistico e di 0,8 metri di spessore nel caso di uso agricolo;
- b) semine e piantagioni finalizzate allo specifico utilizzo;
- c) concimazioni curative e correttive finalizzate allo specifico utilizzo.

Tale obbligo non si applica per destinazioni di utilizzo diverse da quelle forestali e/o naturalistiche.

**Art. 20***(Drenaggio delle acque piovane per le cave a mezza costa)*

Il fondo dello scavo dovrà essere sistemato in pendenza verso il lato di drenaggio delle acque piovane.

Le pedate dei gradoni dovranno essere lasciate con pendenza di almeno 5° verso monte per migliorare la stabilità e favorire il trattenimento delle acque piovane.

Sul fondo dello scavo ed ai piedi dei gradoni, dovranno essere costruite canalette per la raccolta e lo smaltimento delle acque piovane. Lo smaltimento delle acque dovrà avvenire in modo graduale e comunque tale da non provocare allagamenti nei terreni a valle.

**Art. 21***(Attestazioni)*

- 1) Annualmente il titolare dell'attività di cava ha l'obbligo di produrre all'Ufficio Attività Estrattive, la dichiarazione contenente:
  - a) le unità lavorative impiegate;
  - b) la regolarità contributiva ai fini previdenziali;
  - c) la regolarità contributiva ai fini del rispetto del CCNL per gli addetti del settore.



**BOLLETTINO**  **UFFICIALE**  
**DELLA REGIONE PUGLIA**

*Direzione e Redazione:* Lungomare Nazario Sauro, 33 - 70121 Bari

Tel. 0805406316 - 6317 - 6372 / fax 0805406379

*Abbonamenti:* 0805406379

*Sito internet:* <http://www.regione.puglia.it>

*e-mail:* burp@regione.puglia.it

*Direttore Responsabile*     **Dott. Antonio Dell'Era**

---

Autorizzazione Tribunale di Bari N. 474 dell'8-6-1974

*Sped. in abb. Postale, Art. 2, comma 20/c - Legge 662/96 - Aut. DC/215/03/01/01 - Potenza - S.T.E.S. s.r.l. - 85100 Potenza*

---